

DALL'AMORE CONIUGALE 'PROIBITO' ALL'INFEDELTÀ.
L'ADULTERIO NELLE SUMMAE CONFESSORUM ITALIANE (XIV-XVI SECOLO)

Gigliola di Renzo Villata
Università degli Studi di Milano
Gigliola.diRenzoVillata@unimi.it

Abstract: L'adulterio è oggi, in Italia e in gran parte del mondo civilizzato, condotta non penalmente rilevante; la depenalizzazione è stata per lungo tempo un'aspirazione: se questa è divenuta una realtà diffusa, il diritto tuttavia continua ad occuparsene sul versante civilistico. Nelle età in cui era invece un'azione sanzionata dal diritto canonico-civile, sfera criminale compresa, la morale e la religione giocarono, in una partita di reciproca integrazione, un ruolo di primo piano. Nel contributo si studia in particolare l'adulterio nel regime trasmesso attraverso i secoli XIV-XVI dalle *Summae confessorum* dell'area italiana.

Parole chiave: Adulterio; matrimonio; separazione; *Summae confessorum* (XIV-XVI secolo)

Sommario: 1. Una prefazione. – 2. L'adulterio nelle prime *Summae confessorum* italiane. – 3. L'adulterio nelle *Summae confessorum* italiane tra tardo medioevo ed età moderna (XV-XVI secolo): l'ascesa' del diritto. – 4. Una piccola conclusione.

1. *Una prefazione.*

L'adulterio è oggi, in Italia e in gran parte del mondo civilizzato, condotta non penalmente rilevante; la depenalizzazione è stata per lungo tempo, per secoli, un'aspirazione e, se questa è divenuta una realtà diffusa, il diritto tuttavia continua ad occuparsene sul versante civilistico, mentre il tradimento all'interno dello stesso matrimonio è percepito, in maniera diversa e con esiti difforni, alle diverse latitudini, secondo una sensibilità mutevole, che dipende da molte variabili.

Nelle età in cui l'adulterio era invece un'azione sanzionata dal diritto canonico-civile, sfera criminale compresa, la morale e la religione furono influenzate dal diritto (e lo influenzarono) - come qua e là si potrà constatare nelle pagine che seguono - in un rapporto di fruttuosa osmosi: è su questo apporto che vorrei soffermarmi perché le ricerche da me avviate su fonti, spesso non approfondite nell'attenzione per le singole fattispecie, mostrano aspetti talora 'curiosi', segnale eloquente del costume di un'epoca che, per certi versi, non appare ancora del tutto disvelata.

Può essere utile richiamare l'etimologia del termine *adulterium* che trasmettono le *Derivationes* di Uguccio da Pisa¹. Dunque adulterio è «quasi alterum violans thorum vel alienum uterum tenens, vel adulter, quasi ad alter, idest ad alterius uxorem accedens: ethimologia est, non compositio». E di seguito: «Et inde adulterinus-a-um, qui natus est de adulterio, et hoc adulterium, idest illa prava actio, scilicet illusio (rectius?: *illisio*, secondo un altro testimone della tradizione manoscritta) alieni coniugii; et est adulterium in nupta, stuprum in virgine vel moniali, incestum in parente vel vi-

¹ Uguccio è a noi ben conosciuto come grande maestro di diritto canonico, personaggio non compiutamente penetrato tra gli stessi storici per la sorte non propriamente fortunata del suo capolavoro, la *Summa Decretorum*, che non ha ancora, a tutt'oggi, avuto la sorte di godere di un'edizione integrale a stampa. Migliore fortuna ha invece goduto da grammatico, pure se non vi è assoluta certezza, anzi, secondo Wolfgang P. Müller mancherebbero prove in senso affermativo, che le *Derivationes*, «una pietra miliare nella storia della lessicografia» (Cortese¹), siano sue. Di recente pubblicate, contengono la *derivatio* del nostro lemma (v. spec. W. P. Müller, *Huguccio of Pisa: Canonist, Bishop, and Grammarian*, in «Viator», 22 (1991), pp. 121-152; Id., *Huguccio. The Life, Works and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, Washington D.C. 1994); da ultimo A. Fiori, *Uguccio da Pisa*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, dir. I. Bircocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletti, Bologna 2013, pp. 1997-1999).

dua»². Isidoro di Siviglia nelle sue *Etymologiae*, verosimile fonte di Uguccio, aveva espresso il medesimo concetto nel definire l'adulterio «adulterium [...] inclusio alieni coniugii, quod, quia alter alterius torum commaculavit, adulterii nomen accepit», indi «adulter, violator maritalis pudoris, eo quod alterius torum polluat»³: il vocabolo, che è composto nella sua parte integrante dall'aggettivo *alter*, sembra riferirsi al solo fatto dell'uomo che macchia, quasi contamina l'altrui letto (coniugale) attraverso la sua condotta trasgressiva.

Almeno una parte dell'etimologia accennata si trova costantemente ripresa nella letteratura delle *Summae confessorum*, angolo d'osservazione qui privilegiato.

Altre fonti ci possono venire in soccorso per introdurre un tema che mostra numerosi legami culturali con la società medievale e moderna costituendone una sorta di specchio in cui riflettere il proprio sistema di valori: ma non è questa la sede idonea per 'raccontarle'⁴.

² Uguccio da Pisa, *Derivationes*, II, E. Cecchini, G. Arbizzoni, S. Lanciotti, G. Nonni, M. G. Sassi, A. Tontini ed., Firenze 2004, p. 9, *Derivationes*, I, *op. cit.*, pp. XXI ss. (e la bibliografia menzionata).

³ Isidoro di Siviglia, *Etymologiarum sive Originum libri 20*, lib. V, 26.13; lib. X, 10, in *Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri 20*, I, recognovit brevique adnotatione critica instruit W. M. Lindsay, Oxford 1962, I ed. Oxonii 1911, senza numerazione di pagine; con piccole varianti in J.-P. Migne, PL 82, Paris 1850, Turnhout 1990, col. 210 («Adulterium est inclusio alieni coniugii, quod quia *alter alterius* torum commaculavit, *adulterii* nomen accepit », 369 («*Adulter*, violator maritalis pudoris, eo quod *alterius* thorum polluat.»).

⁴ Nel suo *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici* Alberico de Rosate⁴ dà al concetto d'*adulterium* un ricco contenuto traendo spunto per le sue riflessioni dai testi della cultura giuridica al momento più reputati: spirito aperto alla dimensione spirituale nonostante la formazione laica, non si ferma tuttavia a questi ma rinvia alla Genesi, al diritto canonico e alle Decretali, che divengono più numerose nelle *Additiones* non sue sul lemma (Albericus de Rosate, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venetiis, apud Guerreos fratres et socios, 1573, rist. anast. Torino 1971, pp. 28-29. Civilisti e canonisti vi si cimentano. Angelo Gambigioni d'Arezzo dedica all'adulterio un paragrafo del suo trattato *De maleficiis: Che hai adulterato la mia donna* configurando diverse questioni e dando ad esse la soluzione a suo avviso migliore all'epoca: v. Angelus Aretinus, *De maleficiis*, in Angeli Aretini, *De maleficiis De inquirendis animadvertendisque criminibus opus ... cui contractus nonnulli tum Alberti de Gandino, tum Bonifacij de Vitalinis, una cum apostillis Augustini Ariminien-*

2. *L'adulterio nelle prime Summae confessorum italiane.*

È fatto noto che la Chiesa si è sempre interessata della condotta sessuale dei fedeli procurando di regolarla anche all'interno della vita coniugale secondo i propri obiettivi. Basti ricordare alcuni testi evangelici che illuminano con pochi tratti gli effetti del formarsi del vincolo coniugale, capace di produrre una congiunzione dei corpi, *l'una caro*. S. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, è esplicito: «La moglie non dispone del suo corpo, bensì il marito. Ugualmente il marito non dispone del proprio corpo, bensì la moglie»⁵. O ancora, nel rivolgersi agli Efesini in maniera, a mio avviso, ancora più pregnante: «Ed essi saranno due in una sola carne»⁶. È un'affermazione ricorrente tra Vecchio e Nuovo Testamento, come attestano Genesi 2.24, Matteo 19.5; Marco 10.8.

Il diritto canonico ha affrontato perciò a più riprese questi rapporti, sui quali gli interpreti coevi della normativa hanno esercitato le loro capacità ermeneutiche⁷. Già i penitenziali altomedievali, considerati da non pochi

sis: et Hieronymi Chucalon, vt apendiceo subiecimus. Quod cum antea (nescio quo fato) ita depravatam foret, ut recti nihil prae se ferret, studiosorum laboribus magno pretio emptis primaevae nitori restitutum offerimus, Lugduni, [Compagnie des Libraires de Lyon], 1551 (Lugduni, excudebat Dionysius Harsaeus, 1550), spec. ff. 71v-78v (al paragrafo *Che hai adulterato la mia donna*), e ff. 34v-35r. Del resto l'elenco dei giuristi, proficuamente rivolti ad approfondirne il regime, è assai lungo ma la ricostruzione del loro contributo non è l'obiettivo al momento delle mie ricerche: v. ora per maggiori dettagli e uno sguardo d'insieme sul lavoro dottrinale intorno all'istituto, nonché sulle fonti di diritto statutario italiane, M.G. di Renzo Villata, "*Crimen adulterii est gravior aliis delictis...*". *L'adultera tra diritto e morale nell'area italiana (XIII-XVI secolo)*, in *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, a cura di M. Cavina-B. Ribémont- D. Hoxha, Bologna 2014, pp. 11-45.

⁵ Paolo, *Corinzi*, 7.4.

⁶ Paolo, *Efesini*, 5.31. Il testo paolino influenza la letteratura penitenziale successiva: v., per esempio, *Penitenziale di Vinniano*, 46 (ed. in F. W. H. Wasserschleben, *Die Bussordnungen der abendlandischen Kirche*, Halle 1851, p. 118), E. Grillo, *Il matrimonio nei penitenziali*, in L. Musselli, E. Grillo, *Matrimonio, trasgressione e responsabilità nei penitenziali*, Padova 2007, spec. p. 67.

⁷ V. J. Brundage, *Law, sex, and christian society in medieval Europe*, Chicago 1987, spec. pp. 179 ss., sull'adulterio pp. 207-209; e Id., *Sex, law and marriage in the Middle Ages*, Aldershot, Variorum, 1993, *passim*, spec. I. *Carnal delight: Canonistic theories of sexuality*, pp. 361-385; IV *Sexuality, Marriage, and the Reform of Christian Society in the Thought of*

studiosi alle origini degli sviluppi di un futuro diritto penale⁸, testimoniano siffatta ‘interferenza’, usata come mezzo per disciplinare la sessualità e

Gregory VII, pp. 69-73, spec. p. 72 sulla gravità dell’adulterio, comparato all’omicidio e allo spergiuro; V. *Sex and Canon Law: A Statistical Analysis of Samples of Canon and Civil Law*, pp. 89-101, 247-249: cfr. anche, non solo per le ultime pagine di Brundage appena riportate, L. Bullough & J. Brundage, *Sexual practices and the medieval church*, New York 1982. La dottrina canonistica, più nota e meno nota, ha accompagnato con il suo lavoro ermeneutico il dettato normativo in proposito del *Corpus iuris canonici*.

⁸ Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione* (II ed.), V, Torino 1892, especially pp. 35-36; v. tuttavia, per un giudizio fortemente negativo, V. Manzini, *I Libri penitenziali e il diritto penale medievale*, Venezia 1925, estr. da Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 85, parte 2 (1925-26), pp. 139-182. Per i suoi interessi storico-giuridici, che emergono visibilmente in alcuni suoi studi, cfr. soprattutto: *Le varie specie di furto nella storia e nella sociologia*, 1. *Parte storica*, Torino 1912. V. anche G. Le Bras, *Pénitentiels*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, t. XII, I, Parigi 1933, pp. 1160-1179, trad. in M. G. Muzzarelli, *Una componente della mentalità occidentale: i Penitenziali nell’alto medioevo*, Bologna 1980; T. P. Oakley, *Alleviations of Penance in the Continental Penitentials*, in «*Speculum*», 12 (1937), pp. 488-502 (v. anche dello stesso A. *Medieval Penance and the Secular Law*, in «*Speculum*», 7 (1932), pp. 15-25; *Cultural Affiliations of Early Ireland as seen in the Penitentials*, in «*Speculum*», 8 (1933), pp. 489-500; e già *English Penitential Discipline and the Anglo-Saxon Law* (Columbia University Studies in History 107), New York 1923; H. J. Schmitz, *Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche*, 2. *Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren*, Düsseldorf, 1898, rist. anast. Graz 1958; P. Legendre, *Aux sources de la culture occidentale: l’ancien droit de la pénitence*, in *La cultura antica nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo*, Atti della XXII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1975, pp. 575-595, trad. M. G. Muzzarelli, *Una componente della mentalità occidentale* cit.; C. Vogel, *Les "Libri paenitentiales"* (Typologie des sources du Moyen Âge occidental 27), Turnhout 1978 (II fasc. alleg. e un aggiornamento del 1985 a cura di A. J. Frantzen); Id., *En rémission des péchés: recherches sur les systèmes pénitentiels dans l’Eglise latine*, éd. A. Faivre, Aldershot, Hampshire-Brookfield, Variorum Reprints, 1994; G. Motta, G. Piana, G. Picasso, *A pane e acqua.. Peccati e penitenze nel Medioevo. Il penitenziale di Burcardo di Worms*, Novara 1986; R. Kottje, *Buße oder Strafe? Zur "Iustitia" in den "Libri Paenitentiales"*, in *La giustizia nell’alto medioevo (secoli V-VIII)*, I, 7- 13 aprile 1994, Spoleto 1995, pp. 443-468 (ma dello stesso A. v. anche gli altri saggi dedicati alla tematica, come *Die Bußbücher Halitgars von Cambrai und des Hrabanus Maurus. Ihre Überlieferung und ihre Quellen* (= *Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters*. Bd. 8), Berlin u. a. 1980, e, da ultimo, *Das älteste Zeugnis für das Paenitentiale Cummeani*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*. Bd. 51, 2005, pp. 585-590); inoltre L. Körntgen, *Kanonisches Recht und Busspraxis: zu Kontext und Funktion des Paenitentiale Excarpus Cummeani*, in *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition*. A

lottare contro la fornicazione, pervenendo, in taluni casi, a predicare la continenza nell'ambito matrimoniale, poiché «il matrimonio senza continenza non è legittimo ma peccato ed è stato concesso non *ad libidinem sed causa filiorum Deo auctore*»⁹.

Nel solco di una tradizione radicata le *Summae confessorum*¹⁰ si offrono ad attestato del persistente interesse: assai numerose nell'area

Tribute to Kenneth Pennington, Washington 2006, pp. 17-32; A. Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa, Il medioevo*, parte prima, Padova 1995, pp. 105-107; Id., *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2007, p. 34.

⁹ Penitenziale di Vinniano, 46 (ed. in F. W. H. Wasserschleben, *Die Bussordnungen der abendlandischen Kirche*, Halle 1851, p. 118), su cui v. E. Grillo, *Il matrimonio nei penitenziali*, in L. Musselli, E. Grillo, *Matrimonio, trasgressione e responsabilità nei penitenziali*, Padova 2007, spec. p. 67.

¹⁰ Cfr. E. Dublanchy, *Casuistique, Dictionnaire de théologie catholique*, II-2, Paris 1932, col. 1859-1877; T. Deman, *Probabilisme, ibidem*, XII, 1936, coll. 418-419; P. Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XIIe- XVIe siècles)*, Louvain-Lille-Montréal 1962 (Analecta Mediaevalia Namurcensia, 13), spec. p. 38; v. dello stesso A. *La conscience individuelle et ses droits chez les moralistes de la fin du moyen Âge*, in P. Wilpert (ed.), *Universalismus und Particularismus im Mittelalter*, Berlin 1968, pp. 42-55; e T.N. Tentler, *The Summa for Confessors as an instrument of social control*, in C. Tirnkau-H.A. Oberman (edd.), *The Pursuit of Holiness in late medieval and Renaissance. Papers from the University of Michigan Conference*, Leyden 1974, pp. 103-126, 131-137 (*Response and Retractatio* all'intervento critico di Boyle qui citato di seguito); L. E. Boyle, *The Summa for Confessors as a genre, and its religious intent*, in *The Pursuit of Holiness* (ult. cit.), pp. 126-130; Id., *Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Définition, critique et exploitation* (Université Catholique de Louvain. Publications de l'Institut d'Études Médiévales, 2^e série, 5), Louvain-la-Neuve 1982, pp. 227-237 e ancora G. de la Bussière, *Pratiques de la confession. Des pères du désert à Vatican II. Quinze études d'histoire*, Paris 1983; e già J. Dietterle, *Die «Summae confessorum (sive de casibus conscientiae)» von ihren Anfängen an bis Sylvester Prierias*, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 1903, pp. 353-374, 520-548; 1904, 248-272; 1905, pp. 59-81, 350-364; 1906, pp. 70-83, 166-187, 296-310, 431-442; 1907, pp. 401-431; P. Grossi, *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, s.l., s.m., 1963, ed. sep. ma v. anche in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Macerata», n.s., 1966, pp. 95-134. Questa tipologia di opere è stata di recente oggetto specifico d'attenzione tra gli storici anglosassoni: cfr. E. Leites (ed.), *Conscience and casuistry in early modern Europe*, Cambridge-Paris 1988; A. R. Jonsen, Stephen Toulmin (ed.), *The abuse of casuistry: a history of moral reasoning*, Berkeley 1988; L. Gallagher, *Medusa's gaze: casuistry and conscience in the Renaissance*, Stanford 1991; J.F. Keenan-T.A. Shannon (ed.), *The context of casuistry*, Washington 1995; H.A. Bedau, *Making mortal choices: three exercises in*

europea lungo il corso dei secoli dal medioevo all'età moderna e, non di rado, legate l'una all'altra da inscindibili nessi, espressione di un processo di accumulo, di una sorta di cordata tra teologi per 'perfezionare' e raccogliere una disciplina della materia da offrire ai confessori, sono talora accomunate per essere sottoposte ad un giudizio negativo proprio per la loro scarsa originalità, ma rivelano tuttavia, nella composizione sovente farragginosa, una loro spiccata funzionalità.

Qui mi soffermerò sulle *summae confessorum* del territorio italiano, che ebbero un largo raggio di diffusione, in non pochi casi numerose edizioni e 'versioni' in latino e in italiano, perché un clero, non necessariamente colto, ne comprendesse e assimilasse il contenuto e si istruissero a dovere i confessori, secondo gli orientamenti via via emergenti dalla società religiosa e civile coeva.

Una riflessione su di esse da parte del giurista-storico si giustifica, a mio giudizio¹¹, perché in molte 'si agita' sullo sfondo il diritto, la struttura del ragionamento ha indiscutibilmente elementi in comune con quello giuridico e

moral casuistry, Oxford-New York 1997; tra gli storici italiani v. spec. M. Turrini, *La coscienza e le leggi: morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna 1991; Ead., *Giordano Bruno e il sapere della coscienza tra i domenicani nella seconda metà del Cinquecento*, in N. Pirillo (ed.), *Autobiografia e filosofia. L'esperienza di Giordano Bruno. Atti del Convegno (Trento, 18-20 maggio 2000)*, Roma 2003, pp. 231-262, spec. pp. 246-253; e anche E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000, *passim*; da ultimo, nella storiografia di lingua francese, P. Hurtubise, *La casuistique dans tous les états: de Martin Azpilcueta à Alphonse de Liguori*, préface de J. Delumeau, Ottawa, Novalis, 2006; S. Boarini, *Introduction à la casuistique: casuistique et bioéthique*, Paris 2007 (dello stesso A. *La casuistique classique: genèse, formes, devenir*, Saint-Étienne 2009); M.-F. Renoux-Zagamé, *Lois du ciel et lois des hommes selon les Manuels des confesseurs. Le pouvoir du pouvoir invisible dans la France classique*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre Teillard. Textes réunis par Bernard d'Alteroche*, Florence Demoulin-Auzary, Olivier Descamps, Franck Roumy, Paris 2009, pp. 867-888 (della stessa A. cfr. anche *Du droit de Dieu au droit de l'homme*, Paris 2003, spec. pp. 248 ss. sui rapporti tra il pensiero teologico e il pensiero giuridico-politico. V. F. Buzzi, *La teologia secondo Erasmo da Rotterdam*, in I. Biffi-C. Mirabelli (edd.), *Figure moderne della teologia nei secoli XV-XVII*, Milano 2007, spec. pp. 21-22, ove si pone in rilievo la conoscenza da parte di Erasmo delle opere qui fatte oggetto di studio, tuttavia «disprezzate cordialmente».

¹¹ Un antecedente di peso è costituito dallo studio che ad esse dedicò, ormai mezzo secolo fa, P. Grossi, *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune* (not. 10).

l'intreccio tra teologia e diritto è, in tutta evidenza, stretto. L'influenza o assorbimento reciproco a cui ho fatto appena cenno è in alcune più appariscente, in altre è sotto traccia, in altre ancora pressoché assente.

a) *La Summa de poenitentia et matrimonio di Raimondo di Peñafort*

Valido punto di partenza per ricostruire la genesi del complesso di regole sviluppatesi nelle *Summae* è, a mio giudizio, la *Summa de poenitentia et matrimonio* di Raimondo di Peñafort, attenta al profilo giuridico, secondo una prospettiva diversa da quella di un'altra *summa* del genere fondamentale, quale quella di Giovanni di Friburgo, più orientata sul versante teologico. L'ecclesiastico spagnolo si occupa dell'adulterio nel senso più comune del termine come causa di separazione personale, oltre a configurarne una specie nella condotta del marito che è «in suam uxorem amator ardentior»», sulla traccia, poi ampiamente seguita – lo si vedrà –, di C. 32. q. 4, c. 5 (incipit *Origo*) del *Decretum Gratiani* e del pensiero di S. Gerolamo, fonte di dissenso tra i teologi più severi e quelli più 'aperti', propensi i primi a considerare questo amore-passione un peccato mortale, i secondi solo veniale, come ha cura di menzionare Guillaume de Rennes nella densa glossa al passo della *Summa Raymundina*¹².

¹² Cfr. Raimondo di Peñafort, *Summa de poenitentia et matrimonio cum glossis Ioannis de Friburgo*, lib. IV. *De matrimonio*, § 13, Farnborough, 1967 (Rist. dell'ed. Romae, sumpt. Ioannis Tallini, 1603), pp. 519-520. V. C. 32. q. 4, c. 5: più precisamente Ieronimus [contra Iovinianum, lib. I] «... Origo quidem honesta erat amoris, sed magnitudo deformis. § I. Nihil autem interest ex qua honesta causa quis insaniat. Unde et Sextus in sententiis 'Adulter est,' inquit, 'in suam uxorem amator ardentior.' In aliena quippe uxore omnis amor turpis est, in sua nimius. Sapiens iudicio debet amare coniugem, non affectu. Non regnat in eo impetus voluptatis, nec preceps fertur ad coitum. Nihil est fedius quam uxorem amare quasi adulteram...». Ricca di contenuto la gl. *nihil foedius* alla *Summa de poenitentia et matrimonio*, lib. IV *De matrimonio*, § 13, p. 520. Sulla paternità di Guillaume de Rennes (Guillermus Redonensis) anziché di Giovanni di Friburgo, secondo l'attribuzione che si trova nel frontespizio v. J. Ochoa-L. Diez (a cura di), Raimundus de Pennaforte, *Summa de poenitentia*, Roma 1976 (Universa bibliotheca iuris, curate Instituto iuridico Claretiano, I), pp. LXXVII- LXXXI, XCIV-XCVI. Sull'autore v. di recente Fernando Valls y Taberner, *San Ramón de Penyafort*, Barcellona 1998, italiana traduzione *San Raimondo di Penyafort Padre del Diritto Canonico*, Bologna 2000, spec pp. 39-51 (sulla *Summa de poenitentia*, sul suo ruolo, sulla sua influenza e felice diffusione).

Tornando alla fattispecie principe, è nozione recepita che l'adulterio è un crimine-peccato (considerare qui il comportamento sotto i due angoli d'osservazione, del foro esterno e del foro interno¹³, appare opportuno) «difficilis probationis», difficile da provare.

Si prospettano allora una serie d'indizi reputati capaci, se congiunti, di ingenerare almeno un violento sospetto, sufficiente a provare la fornicazione, in applicazione del brocardo «quae singula non prosunt collecta iuvant»: il portare a riprova del fatto la circostanza che i due sospetti adulteri erano «solus cum sola, nudus cum nuda in eodem lecto, iacens loco et hora secretis, ad hoc commodis» (una decretale di Alessandro III in particolare, confluita nel *Liber Extra*¹⁴, offre la casistica appena indicata, la cui onda lunga si può rilevare attraverso i secoli¹⁵) è sufficiente a giustificare la separazione personale, vale a dire, nel caso di specie, il potere del marito di ottenere una separazione. Tuttavia sussiste talora il divieto, secondo la *Summa de penitentia*, di accusare la propria donna di adulterio se il marito, a sua

¹³ V. su queste due sfere da ultimo G. Minnucci, *Foro della coscienza e foro esterno nel pensiero giuridico della prima età moderna*, in *Gli inizi del diritto pubblico 3. Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e modernità/Die Anfänge des öffentlichen Rechts 3. Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne* a cura di/hrsg. von G. Dilcher- D. Quaglioni, *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, Contributi/Beiträge 25, Bologna 2011, pp. 55-86; v. anche P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, spec. pp. 176-177.

¹⁴ X.2.22.12: «Literis tuae fraternitatis receptis ex tenore illarum nobis innotuit, quod, quum P *parochianus tuus* ab A. muliere, quam in uxorem acceperat, tuo iudicio peteret separari, solum cum sola, accusatores matrimonii prodixerunt testes firmiter asserentes, quod, postquam *praedicta* mulier cum *praedicto* viro contraxerat matrimonium, consanguineum viri eiusdem nudum cum nuda, in eodem lecto, iacentem, ea, ut credebant, intentione ut eam cognosceret carnaliter, viderunt, sed et in multis secretis locis, et latebris ad hoc commodis, et tam horis electis, quam locis saepe praesentibus eis hoc contigisse dixerunt».

¹⁵ Cfr. M.G. di Renzo Villata, *Il lungo cammino verso la depenalizzazione. L'adulterio dal Codice Zanardelli al Codice Rocco*, in *Codice Rocco, rist. anast., con scritti di Brunelli, S. Vinciguerra, R. Isotton ecc.*, Padova 2010, pp. CLV-CXCVIII; ivi il riscontro che i vecchi indizi «solus cum sola, nudus cum nuda in eodem lecto, iacens loco et hora secretis, ad hoc commodis», reputati molto convincenti per dedurre una presunzione di colpevolezza nei sospettati, sono assai spesso invocati.

volta è 'convinto' d'adulterio, se ha prostituito la moglie, se costei, credendo il marito morto, si sia risposata, se la relazione carnale è avvenuta nell'oscurità e la donna credeva di giacere con il marito (piuttosto un caso che sembrerebbe di scuola... ma ripetuto nelle fonti), in presenza di un rapporto violento, di una riconciliazione dopo la consumazione, o di una prosecuzione nella vita coniugale; infine, se un coniuge infedele ripudia l'altro a sua volta infedele, che in un momento successivo si risposa.

Ad una simile 'piattaforma' di principi, casi ed eccezioni si adegua in linea di massima – si può opinare ragionevolmente pure in forza dell'autorevolezza delle fonti – gli autori successivi, i legislatori e i giudici che si cimentano con le questioni poste dal teologo-giurista catalano, ma non mancano proposte differenti di soluzioni pure da parte dello stesso Peñafort: è il caso dell'adulterio consumato dal marito dopo la pronuncia della sentenza di *divortium quoad thorum*, riguardo al quale Raimondo nega rigorosamente la possibilità di una ritrattazione della sentenza, ma crede parimenti che il giudice sia obbligato a costringere il marito al ricongiungimento con la moglie¹⁶.

b) *Dalla Summa De casibus conscientiae di Astesano d'Asti alla Summa Pisana di Bartolomeo di San Concordio.*

Molti altri seguono la via tracciata da Raimondo: nel territorio italiano basterà menzionare il francescano Astesano d'Asti, autore verso il 1317 d'una *Summa De casibus*, ben strutturata in otto libri secondo lo schema del Peñafort, incardinata e fondata, secondo un costume allora diffuso nella scienza, del quale i giuristi offrono cospicue testimonianze, su tre tipi d'argomenti, *auctoritates, rationes, iura*. Il metodo ordinato adottato dà all'opera una solidità che, ad avviso di Michaud-Quantin, ne giustifica il durevole successo, attestato dalle regolari citazioni e dalla sua presenza tra i manoscritti e gli incunaboli del tardo Quattrocento, nonché tra le edizioni cinquecentesche e dei secoli successivi fino al XVIII, pure in virtù di una ristampa romana¹⁷.

¹⁶ Cfr. Raimondo di Peñafort, *Summa de poenitentia et matrimonio cum glossis Ioannis de Friburgo*, lib. IV. *De divortio propter fornicationem*, Farnborough, 1967 (Rist. dell'ed. Romae, sumpt. Ioannis Tallini, 1603), p. 575.

¹⁷ Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), pp. 57 ss.; anche Dietterle, *Die «Sum-*

Il francescano parzialmente riproduce, in effetti, la struttura degli argomenti utilizzati nella *Summa de poenitentia et matrimonio*, ma il discorso si arricchisce di questioni, destinate ad accrescersi di numero nelle *Summae* successive e... a fornire una casistica di problemi che i confessori possono essere chiamati ad affrontare nell'esercizio del loro ministero. Nella trattazione del primo libro, dedicata ai precetti del decalogo, il sesto *Non mechaberis* è l'occasione per inquadrare l'adulterio nel genere *illicitus coitus*: tra le specie, in una scala che va dalla più lieve infrazione alla maggiore, l'adulterio è posto dopo la fornicazione e la prostituzione, ma prima dello stupro, della fornicazione con un soggetto che ha fatto un voto di continenza, cioè un religioso o una religiosa, e infine della sodomia. Ho menzionato tutte le specie secondo l'ordine dell'Astesano, che è l'ordine tendenziale della gravità dei peccati, condiviso da molti Autori del genere. Si dà di seguito l'origine del termine, secondo una moda che è seguita da quasi tutti gli scrittori: «adulterium vero est inordinatus concubitus quo coniugalis thorus violatur. Unde adulterium dicitur quasi accessus ad alienum thorum». Tra gli *inordinati coitus* il frate comprende lo stesso rapporto coniugale, che può essere lecito se mirato *causa suscitande prolis ad cultum dei, vel causa reddendi debitum, vel causa fornicationis vitande*, o illecito se la relazione sessuale è *fragilis*, alla ricerca di un fragile diletto nella moglie, perseguendo un fine diverso da quelli prima enunciati, peccato mortale se si ama la moglie più di Dio, veniale se Dio è comunque amato più della consorte – così l'Astesano - o *impetuosa* «qui ex sola libidine proveniens metam honestatis et rationis transcendit », quando il rapporto

mae confessorum» (not. 10), Il *Die «Summa de casibus conscientiae» des Astesanus de Ast*, pp. 350-362. V. anche E. Mangingot, *Astesanus*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, I, 2, Paris 1923, col. 2142; R. Abbondanza, *Astesano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 4, Roma 1962, pp. 463-465, e P. Fiorelli, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», n.s., 1 (1947), pp. 293-327, spec. 297 s.; J. Goering, «The Internal Forum and the Literature of Penance and Confession», in W. Hartmann - K. Pennington (edd.), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, (Washington D.C. 2008), pp. 379-428, in particolare 419 ss. Ho consultato l'edizione lionese emendata anche «circa iuris cotationes» «sumptibus et iussu probi viri Stephani Gueynard alias Pinet opera magistri Guilhelmi Huyon impressoris... 1519 die. .. IIII maii», oltre che l'ed. incunabola Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, 18. III. 1478, n.n.: il folio indicato è quindi dell'ed. 1519.

sessuale si svolge « causa faciande libidinis per meretricias blanditias» (o contro natura, o in tempi o in luoghi proibiti, o con la moglie gravida prossima al parto o «in fluxu mestruo»).

Ci si riferisce con simili espressioni all'amore-passione, compreso in più manuali di confessori all'interno dell'adulterio, sebbene le conseguenze siano evidentemente importanti solo nel foro interno. Le origini di tanta 'severità' si possono rinvenire in C. 32. q. 4, c. 5 (incipit *Origo*) dello stesso *Decretum* (... Adulter est... in suam uxorem amator ardentior. In aliena uxore omnis amor turpis est, in sua nimius... Nichil est fedius quam uxorem amare quasi adulteram»), a sua volta ripreso da S. Gerolamo con il suo *Origo quidem honesta erat amoris, sed magnitudo deformis*, nella scia di un pensiero, definito ormai molti decenni fa 'paracristiano nella totalità', attribuito a Sesto Pitagorico (la sentenza raccolta suonava «Adulter etiam propriae uxoris omnis impudicus») ¹⁸. Diversi altri autori di *Summae confessorum* – lo si è già accennato – si muoveranno nella medesima direzione per questa specie d'adulterio, condannata dalla religione cattolica. ¹⁹.

Si ha comunque l'impressione che si adotti la medesima 'bilancia' per giudicare sia la donna che il maschio adultero «quia non ad imparia iudicantur circa matrimonium et sponsalia», pure se, come si vedrà in seguito, una certa discriminazione sussiste ²⁰.

¹⁸ Per il canone graziano *Origo* v. *supra* nt. 12. Cfr. F. De Paola (a c. di), *Le sentenze di Sesto, con introduzione e versione*, Milano 1937, p. 25 (sent. 232), ma v. anche *Introduzione* per la collocazione dell'opera. Per i riferimenti v. F. Haase, *L. Annaei Senecae opera quae supersunt*, XIII *De matrimonio* 2, 3, *Fragm. 84, Lipsiae, sumptibus et typis B. G. Teubneri*, 1895, p. 434 (su cui v. C. Torre, *Il matrimonio del Sapiens. Ricerche sul De matrimonio di Seneca*, Dipartimento di archeologia filologia classica e loro tradizioni, 2000, pp. 155-156). Su queste dottrine stoiche in material di sesso e sulla loro influenza su Sam Gerolamo (e anche Sant'Agostino) v. J.A. Brundage, *Sex, law and marriage in the Middle Ages* (not. 7), particularly II '*Allas! That Evere Love Was Synne*': *Sex and Medieval Canon Law*, pp. 1-13; v. inoltre C. Fayer, *La Familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimoni, dote. Parte seconda*, Roma 2005, p. 561. Cfr. P. Frassinetti, *Gli scritti matrimoniali di Seneca e Tertulliano*, in «Rendiconti Istituto Lombardo Scienze e Lettere», 88 (1955), pp. 155-188.

¹⁹ *Summa de casibus conscientiae*, I Pars, lib. I, tit. 31 *De sexto praecepto. Non mechaberis*, f. XLIIv (ed. 1478, n.n.)

²⁰ *Ibidem*, II pars, lib. VIII, tit. 2 *A quibus per quos et quibus verbis sponsalia contrahuntur*, f. CLXXXIXr.

Nel titolo specificamente dedicato all'adulterio, del secondo libro, l'Astesano affronta poi altri profili che, pur trattati in modo sommario e con l'esplicita volontà di astenersi dal discutere di aspetti propriamente giuridici («caetera vero relinquantur iurisperitis»), rivelano da parte sua una conoscenza di quel versante non superficiale: del resto, come si può leggere nel proemio dell'opera, la letteratura, non solo teologica, a cui attinge è ricca di nomi di canonisti (da Bernardo Bottoni da Parma all'Ostiense, a Goffredo da Trani, da Innocenzo IV a Guglielmo Durante, al canonista spagnolo Johannes Garsias²¹, da Giovanni d'Andrea a Bartolomeo da Brescia, a Raimondo di Peñafort), di civilisti, rappresentati da Azzone e dalla sua *Summa Codicis*, e... di esperti di ars notarie come Rolandino con la sua *Summa*, integrata, per espressa indicazione dell'Astesano, dall'apparato interpretativo. Nel caso di specie i riferimenti che si trovano disseminati nelle *sedes materiae* attestano un retroterra culturale del religioso impregnato di 'giuridico' («minus theologus quam abstrusi iuris acutus interpres» è definito da Bartolomeo Bellati curatore dell'edizione incunabola del 1478)²², che trova ancora più modo di manifestarsi nel titolo *De accusatione matrimonii propter fornicationem*²³.

In quella *sedes materiae* il diritto canonico, faro normativo in materia matrimoniale, come altrove Astesano non manca di sottolineare («matrimonia iure poli non fori reguntur»), offre la base per una disciplina 'giuridicamente' orientata.

²¹ Cfr. su questo autore, attivo a Bologna tra il 1277 e la fine del Duecento, J. F. Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, I, Stuttgart 1875, rist. anast. Graz 1956, pp. 160-162. Scrisse *Commentarii in decretales Gregorii X*, composti tra il 1280 e il 1282, un *Apparatus ad constitutionem Nicolai III; Quaestiones disputatae*, opere tutte caratterizzate da una relativamente abbondante tradizione manoscritta: cfr. ad es. Roma, Biblioteca apostolica Vaticana, ms. Pal. Lat. 629, su cui v. M. Medica, *Jacopino da Reggio (Jacopino di Gerardo da Reggio)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 62, Roma 2004, p. 22.

²² Astesano, *Summa de casibus conscientiae*, Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, 18. III. 1478, f. [1] (numerazione a matita): ivi dedica al cardinale Marco Barbo, 'patriarca' di S. Marco.

²³ *Ibidem*, II pars, lib. VIII, tit. 36 *de divortii propter fornicationem vel propter consanguinitatem vel affinitatem*, f. CCXXXI r.

Interessa al religioso individuare e approfondire la problematica della titolarità dell'accusa in punto di separazione personale, che riconosce in capo al marito e alla moglie, superando, con l'ausilio dell'Ostiense, un dettame in senso contrario, reputato *littera falsa*, concedendo tuttavia che «vir tamen facilius auditur» e gode insieme di una posizione privilegiata, manifesta nella possibilità di sporgere un'accusa sulla base di un solo sospetto: è l'occasione per menzionare l'opinione di Goffredo da Trani, che esige almeno il requisito del sospetto violento, nell'assenza della pena del taglione per l'accusa infondata e di una punizione per calunnia, possibile solo se questa sia evidente²⁴.

L'uguaglianza di condizione tra moglie e marito in fatto di adulterio è profilo delicato per l'Astesano, che ne discute nel *De bono sacramenti*.

Se si postula l'uguale diritto di entrambi di chiedere il *divortium* (cioè la separazione personale) per causa d'adulterio («ad aequalia iudicantur vir et uxor»), non si giunge ad analoga conclusione riguardo all'entità dell'addebito («non tamen iudicentur ex aequali causa») perché la moglie 'pecca' tanto contro il *bonum prolis* quanto contro il *bonum fidei*, mentre il coniuge trasgredisce solo l'obbligo di fedeltà.

Con l'intento di comparare la gravità del peccato dell'una rispetto all'altro, entrambi colpevoli, se adulteri, di fornicazione e di trasgressione dei doveri matrimoniali, ci si spinge a valutare la natura di entrambi i coniugi.

La donna, secondo un cliché ricorrente, è assimilata ai *bruta animalia*, meno stabile per natura, nella quale «plus est de humore: et ideo mulieres sunt plus ductibiles a concupiscentiis» (Crisostomo e Aristotele, che le

²⁴ *Ibidem*, Proemium, f. IIIrv; I pars, lib. II, tit. 47 *De adulterio et lenocinio*, f. XCV-XClr; II pars, l. VIII, 35 *De accusatione matrimonii propter fornicationem*, f. CCXXXr (i canoni in contrario richiamati sono C.32.q. 7, c. 16 e 17).V. Enrico da Susa, *Summa aurea*, ad X. 4. 19 *De divortiiis Venetiis*, apud Iacobum Vitalem 1574, Torino 1963, col. 1402. si può rilevare nell'Astesano una profonda sintonia con l'Ostiense); Id., *Eximia: copiosa atque admiranda lectura in quinque Decretalium Gregorianarum libros*, Parisius, per ... Bertholdum rembolt ..., 1512, ad X. 4. 19.8 *De divortiiis* c. *Gaudemus* § *Sane*, f. XLIIIv; Goffredo da Trani, *Summa... in titulos Decretalium*, ad X. 4. 18 *Qui matrimonium accusare possunt*, ed. Venetiis, apud Iohannem Baptistam Hugolinum, f. 183rv.

considerano rispettivamente lussuose, incontinenti, nonché assai inclini alla concupiscenza, *docent*; S. Tommaso vi si uniforma²⁵).

Il maschio è raffigurato come soggetto dotato di «plus ... de calore qui concupiscentiam excitat», di minore 'verecondia' e maggiore concupiscenza, di *bonum rationis*, in maggior misura a confronto con il gentil sesso (un *leit motiv* di quei tempi), «quod praevallet quibuslibet motibus corporalium passionum».

Fino a questo punto i piatti della bilancia appaiono quasi in equilibrio, ma la conclusione raggiunta senza tentennamenti è che comunque la 'lesione del bene del matrimonio' perpetrata dalla donna, la gravità del suo peccato è maggiore anche per l'infamia causata a entrambi dal peccato muliebre.

Il discorso si fa più 'pragmatico' quando si tratta di dare delle linee guida sulla possibilità del marito di *dimittere* la donna adultera. È chiara - qui come altrove, in altri autori - la volontà di salvare il matrimonio: perciò, se la donna si è corretta o è pronta a correggersi, l'obbligo viene meno «quia non est necessarium penam apponere graviorem ad corrigendum delictum quod mitiori potest expiari modo»; se si presume incorreggibile

²⁵ S. Tommaso, *Summa theologiae*, Suppl. q. 62, art. 4 (= S. Tommaso, *In quattuor libros Sententiarum, In quartum*, dist. 35, q. 1, art. 4 ed. R. Busa, *Sanctae Thomae Aquinatis Opera omnia*, I, *In quattuor libros Sententiarum*, ed. R. Busa, Stuttgar-Bad Canstatt 1980, p. 606), ove il rinvio a Crisostomo («propria passio mulieris, proprie loquendo luxuria est») e Aristotele («mulieres non dicuntur incontinentes, proprie loquendo, propter facilem inclinationem in concupiscentiam: quia nec bruta animalia possunt continere propter hoc quod non habent aliquid quod concupiscentiis obviare possit...»); più avanti: «in muliere est plus de humore, et ideo sunt magis ducibiles a concupiscentiis: sed in viro plus de calore qui concupiscentiam excitat. sed tamen simpliciter loquendo, ceteris paribus, vir in simplici fornicatione plus peccat quam mulier: quia habet plus de rationis bono, quod praevallet quibuslibet motibus corporalium passionum...»), tratto dal *De animalium generatione*, 4, 6 *Quare viviperorum alia perfectum alia imperfectum animal pariunt*: v. ad es. ed. lat. Venetiis, aere et impensis haeredum quondam Octaviani Scoti, f. 68rv. Si può consultare il *Supplementum* q. 62, art. 4, nell'ed. facilmente accessibile: S. Tommaso, *La Somma Teologica*, trad. e commento a cura dei Domenicani italiani, testo latino dell'edizione leonina, XXXI, pp. 370-373. Sui pregiudizi misogini attraverso i secoli, declinati secondo quei paradigmi menzionati nel testo, sulla donna schiava delle pulsioni sessuali e incline alla lascivia, termine che nella cultura greca e classica ricorre per designare comportamenti femminili, v. da ultimo A. Cavarero, *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Milano 2013.

per un suo rifiuto pertinace di correggersi o per una promessa non mantenuta, allora, a giudizio dell'Astesano, il consiglio è di separarsene per non apparire connivente: il dettato di Matteo, solitamente invocato per giustificare il *divortium* per adulterio – si ha cura di precisare – importa solo il permesso di separarsi, non l'obbligo.²⁶

Una compenetrazione ancora più stretta tra versante teologico-morale e giuridico si percepisce nel titolo *de divortiis propter fornicationem vel consanguinitatem vel adfinitatem*. L'approfondimento del regime previsto per la causa di *divortium propter fornicationem* porta l'autore, che entra nel vivo della procedura, a indicare minuziosamente le possibili circostanze dei fatti da provare, per offrire una guida sicura al giudice chiamato a giudicare dell'istanza di *divortium*, e a servirsi in tutto del sistema di prova legale, nonché dei suoi principi fondanti..

Nel soffermarsi sulla fase probatoria, in particolare sull'esame dei testimoni, formula

perciò una serie di esempi paradigmatici per la fattispecie adulterio, da utilizzare come *adminicula*, sì da sommarli in modo da applicare la massima *quae singula non prosunt collecta iuvant*:

Si vidit nudum cum nuda in eodem lecto, si se agitantes, si uterque apte etatis ad actum illum, et si que secretiora putet inquirenda; si de nocte vidit eos intrare cameram et mane exire, si pluries hoc contigit, si fama loci hoc habet, si strepitum carnalem audivit distans tenui pariete cum eos vidit intrare, si solus erat et tunc non probatur, vel si aliquis cum eo erat et tunc probatur dummodo et ille alius in hoc ipso iuratus concordet; si per obscura loca et suspecta vidit eos simul sepe conversari, vel vagari solus cum sola, si fama loci hoc habet: haec enim adimnicula sunt, licet non faciant plenam probationem,

per concludere che «omnia insimul collecta sufficienter probant quia que non prosunt singula iuvant insimul considerata» e che «Ex his autem omnibus iudex discretus firmabit motum animi sui»²⁷.

²⁶ *Ibidem*, II pars, lib. VIII, tit. 11 *De bono sacramenti*, Art. tertius, f. CCVIIv.

²⁷ *Ibidem*, II pars, lib. VIII, tit. 36 *De divortiis propter fornicationem vel propter consanguini-*

Nel titolo *De his in quos clavium usus exerceri potest*, dedicato ai peccati, sui quali i ministri di culto possono esercitare il potere delle chiavi, dare cioè l'assoluzione o la penitenza ai peccatori, si discute se la donna adultera che ha concepito un figlio sia ammessa alla penitenza o all'assoluzione sebbene abbia lasciato il marito all'oscuro della vera origine del figlio.

La soluzione è positiva perché la sua 'sincerità' può risultare infruttuosa in virtù della presunzione in contrario a favore della nascita legittima del neonato «quia hoc esset periculosum: possent enim inde homicidia et plura alia mala consequi»: il pericolo paventato di uno spargimento di sangue in seguito alla rivelazione consiglia al francescano prudenza, che sembra essere spesso la fonte d'ispirazione dei pareri consigliati ai confessori nei confronti delle donne. Alla stessa maniera è da valutarsi il pericolo di diffamazione in una società come quella medievale, fondata su una sorta di strapotere della *fama*²⁸, e ancora si esorta a considerare, anzi per meglio dire, stimolare la 'saggezza' del figlio nella realtà adulterino, che non deve ricavare troppi vantaggi successivi dalla sua condizione usurpata di legittimo: a soddisfare siffatta esigenza si escogiteranno diverse soluzioni per così dire di compromesso²⁹.

L'eventuale ripresa della vita in comune sollecita in maniera peculiare l'impegno del religioso: il marito, contro il quale la donna ha domandato la *restitutio* per ritornare a vivere con il marito, può opporre l'adulterio di costei, l'*exceptio adulterii*, ma vi sono sette casi che l'attore/attrice è legittimato ad addurre per superare l'eccezione. Sono quelli che sono stati già

nitatem vel affintatem, f. CCXXXIV. Cfr. I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995, *passim*; v. inoltre A. Padoa Schioppa, *Sur la conscience du juge dans le jus commune européen* e A. Cavanna, *La conscience du juge dans le stylus iudicandi du Sénat de Milan*, entrambi in J.-M. Carbasse-L. Depambour Tarride (edd.), *La conscience du juge dans la tradition juridique européenne*, Paris 1999, rispettivamente pp. 95-129; 229-262.

²⁸ Cfr. F. Migliorino, *Fama e infamia : problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, 1985.

²⁹ *Ibidem*, Il pars, lib. V, tit. 39 *De his in quos clavium usus exerceri potest*, f. XLVv-XLVIIIr, spec. XLVIv.

qui segnalati nella lista accolta dalla *Summa de penitentia et matrimonio* di Peñafort³⁰

Ha un dovere la moglie di ritornare dal marito se costui vuole la riconciliazione? La risposta prende in conto la situazione del marito innocente, che non deve essere danneggiato da un atto, la separazione per adulterio della moglie, che si presume a suo favore: se così non è, la questione si pone in termini diversi.

L'autore, secondo una tendenza che sarà seguita dagli epigoni del genere letterario, non manca pure di discutere del profilo successorio e di altre questioni: sempre il *favor matrimonii* gioca un ruolo predominante³¹.

Né si esime dal trattare il diritto del marito di uccidere la moglie adultera. Secondo l'Astesano il diritto regola tale 'nodo' in due maniere, l'una riconoscendo il diritto di accusare la moglie *in iudicio civili*, posto che egli non sia mosso da «livore vindicte vel odii» ma «zelo iusticie»: la pena capitale, alla quale la donna può essere condannata su domanda dal marito, sarà comunque eseguita dal potere civile perché il potere ecclesiastico «non habet gladium materiale scilicet quantum ad executionem».

D'altro canto l'omicidio della moglie, che il marito sorprende in flagrante adulterio, è vietato dal diritto canonico, dalla legge di coscienza, come pure dalla legge civile – ricorda l'Astesano – ma quest'ultima prevede solo una mitigazione della pena:

³⁰ Vale a dire: 1° se l'attore è anche 'convinto' d'adulterio; 2° se ha prostituito la moglie; 3° se la donna, credendo il marito morto, si è risposata, sempre che la donna non abbia convissuto con il secondo marito una volta venuta a conoscenza dell'esistenza in vita del primo; 4° quando l'adulterio è consumato «cum quis falso simulans se virum alicuius mulieris, lectum eius intravit et eam cognovit»: (ho già detto della 'fattispecie di scuola', nella *Summa Astesana* un po' modificata, ma in modo che risulta sempre a mio avviso difficile e raro il suo avveramento); 5° quando la moglie ha sofferto violenza; 6° se il marito, pienamente consapevole dell'adulterio commesso dalla moglie, si riconcilia e la riprende nella vita coniugale; 7° se un coniuge infedele ripudia il coniuge a sua volta infedele che di seguito si risposa.

³¹ *Ibidem*, II pars, l. VIII, tit. 33 *Quomodo agitur ad matrimonium coniungendum*, spec. § *Circa tertium* 35 *De accusatione matrimonii propter fornicationem*, 36 *De divortio propter fornicationem vel propter consanguinitatem et affinitatem*, f. CCXXVlr-CCVIIIv, spec. CCXXVIIv; CCXXXr-CCXXXiv.

Sed illa lex loquitur quantum ad pene interficientis mitigationem non quasi non prohibens, sed quasi huiusmodi penam non infligens propter maximum incitamentum. Sed ecclesia ad hoc non est stricta legibus humanis ut iudicet eum sine reatu³² pene eterne vel pene ecclesiastico iudice infligende; et ideo in nullo casu licet uxorem occidere viro propria auctoritate³³.

Ciò che si può ammettere è il diritto di correggere la moglie ma non

verberando quia illa sunt ab ingenuis aliena ... unde potest eam temperate castigare cum sit de familia eius, sicut dominus servum sed non potest eam in foro iudicare quia nullus potest sibi vel suis ius dicere.

È la *moderata correctio*, ammessa per lungo tempo nell'ordinamento civile, che pure – me lo consentirete – fa specie se vista con gli occhi di oggi, non del giurista-storico, che può 'giustificare' lo stesso parallelo tra il potere del marito sulla moglie e quello del *dominus* sullo schiavo.

Del resto – è una precisazione dell'Astesano – se il marito bastona la donna al di là dei casi permessi dalla legge, perde la terza parte della donazione *propter nuptias* e, se non ha provveduto alla donazione, la quarta parte della sua intera sostanza: il Codice e l'Auth. *Ut liceat matri et aviae*³⁴ sono le *leges* da cui egli deduce le regole enunciate. In poche parole sono riassunti tutti i poteri del marito all'epoca con l'aiuto dei testi del diritto canonico e civile (il *Decretum Gratiani*, come il Codice giustiniano e le Autentiche).

Un diritto più ampio di uccidere impunemente è riconosciuto al padre che sorprende l'adultero con la figlia, a condizione che l'adultero sia sor-

³² Sull'uso di questo termine, abbastanza inconsueto nel lessico giuridico fino ad un certo punto dello sviluppo del diritto penale, cfr. F. Bambi, *Reato 'fatto criminoso'. E scusate l'errore*, in *Iuris quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli 2010, pp. 1-19.

³³ Cfr. al riguardo M. Cavina, *Nozze di sangue: storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011, *passim*, spec. pp. 70 ss.: ivi approfondimenti sulle fonti teologiche, morali e giuridiche, anche in tema di ius corrigendi.

³⁴ Auth. *Ut liceat matri et aviae* a C. 5.35.2 (Nov. 118.5).

preso nella sua casa o in quella del genero; al marito è concesso un simile diritto solo se il complice della moglie adultera è di umili origini³⁵. L'impiego del diritto su tali profili è di tutta evidenza.

Nella *Summa Pisana*, altro capolavoro del genere, accompagnato parimenti da fortuna editoriale, le voci si succedono in ordine alfabetico, secondo un costume diffuso e funzionale agli scopi prefissi³⁶, e l'esposizione si snoda in modo simile.

La guida è offerta da Raimondo di Peñafort: tra gli aspetti più delicati da affrontare si presenta subito quello della nascita di un figlio dall'adultera, delle spese di sostentamento pagate dal vero marito e dei rapporti successori tra i soggetti 'toccati' in qualche modo dalla relazione adulterina. Bisogna – è il consiglio che viene dal frate domenicano del convento di S. Caterina di Pisa Bartolomeo di San Concordio, al suo tempo *armarium scripturarum*, per così dire *biblioteca vivente*, portatore di una cultura ecclesiastica capace di fondere le conoscenze teologiche a quelle del trivio (aveva studiato diritto e teologia nelle università di Bologna e di Parigi) – che la donna adultera riveli la sua colpa «in penitentia» a un prete esperto o a un vescovo, o a tutt'e due, in modo che costoro siano messi in grado di comunicare a loro volta la verità al figlio in presenza della madre se a loro apparisse utile, sempre che il figlio adulterino sia – si dice - timorato di Dio e sappia mantenere il segreto, oltre a consigliargli poi di entrare in religione o di andarsene lontano, sì da non conseguire nulla dal patrimonio del padre putativo³⁷.

³⁵ *Ibidem*, II pars, lib. VIII, tit. 20 *De impedimento criminis*, § *Sequitur videre de quarto, scilicet de crimine uxoricidii*, f. CCXVIr-CCXVIIr, spec. CCXVIIr.

³⁶ Cfr. in proposito R. H. Rouse, M. A. Rouse, *Statim invenire. Schools, Preachers and New Attitude to the Page*, in R. L. Benson, G. Constable (eds.), *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, Oxford, 1982, pp. 201-225.

³⁷ Cfr. Bartolomeo Pisano, *Summa Pisana*, lemma *adulterium*, Venetiis, per Nicolaum Girardengum, 1481, ff. [10v-11r]: numerazione a matita nell'esemplare della Biblioteca Nazionale Braidense (ho consultato anche un'altra edizione incunabola del 1473, «XII Kallendas novembres», n.n., presso la stessa Biblioteca). V. sull'autore (1262-1347) e l'opera P. Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), pp. 60 s.; C. Segre, *Bartolomeo da San Concordio (Bartolomeo Pisano)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 6, Roma 1964, pp. 768-770; M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno: problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, spec. p. 106, dove l'A. menziona le opere

Ma il figlio è tenuto a credere alle parole della sola madre? Non si afferma nessun obbligo 'grazie' a una supposta e credibile *muliebris fallacia*, un luogo comune di quei tempi: una possibile sana coscienza del figlio, non incline a dare fiducia alla rivelazione, lo esime da responsabilità per il percepito e il percipiando, ma, se l'*honestas* della supposta madre e altre circostanze militano in senso contrario, il consiglio dato è di non percepire più alcunché, anzi, a parere di Raimondo di Peñafort, di restituire o di 'comporre', anche se la sua situazione di possessore di buona fede non lo obbliga. La madre, riservata la legittima ai figli legittimi, può però istituire eredi i figli adulterini.

Quanto al marito, è considerato anch'egli un credibile 'custode' del segreto muliebre se abbia appoggiato in qualche modo l'adulterio («sustinent scientes adulterium uxorum») o se, piuttosto, affetto da *impotentia generandi*, acconsenta all'infedeltà, aggiungo, per rimediarvi: per un'eventualità del genere la conseguenza nel foro interno, esplicitamente prevista, è l'assoluzione.

Fin qui la *Pisana*, che Nicolò da Osimo, autore del diffuso *Liber qui dicitur Supplementum*, scritto per colmare lacune e superare dubbi sollevati dalla stessa *Summa*, integra utilmente per meglio disciplinare la fattispecie (le aggiunte sono direttamente incorporate in alcune edizioni incunabile dell'opera senza segno distintivo della paternità). preoccupandosi della lesione eventuale dei diritti dei figli legittimi riguardo alla legittima, come pure di quelli degli altri aventi diritto che, in forza della nascita del figlio adulterino (o incestuoso: è l'altra ipotesi contemplata), sarebbero esclusi dalla successione. Le *auctoritates* invocate sono delle Autentiche al Codice giustiniano e una decretale gregoriana, che tuttavia 'salvano' il diritto

di Bartolomeo, la *Pisana* e i trattati di grammatica e di filosofia, come pure la volgarizzazione di Sallustio, notevole per il latinismo del lessico e la struttura del periodo, che sono una testimonianza dell'apertura all'umanesimo e della sua composita cultura; da ultimo sul *Compendium moralis philosophiae*, compilazione trecentesca dell'Autore dal duecentesco *De regimine principum* di Egidio Romano, v. Ch. F. Briggs, *Moral Philosophy and Dominican Education: Bartolomeo da San Concordio's Compendium moralis philosophiae*, in R. B. Begley, J. W. Koterski (eds.), *Medieval Education*, New York 2005, pp. 182-196; S. Vecchio, *Quasi armarium scripturarum. Bartolomeo da San Concordio come biblioteca vivente*, in «Doctor Virtualis», Italia, 0, may. 2012, disponibile all'indirizzo: <<http://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis/article/view/2175/2397>> .

dell'adulterino agli alimenti. Non si esita a tener salva una *consuetudo regionis* in senso contrario anche per la capacità della madre di istituire erede il figlio adulterino³⁸.

Ne emerge un'apprezzabile cura del profilo giuridico, costruito sul fondamento dei principi di base condivisi, e un necessario temperamento dei 'semplici' doveri morali (e religiosi) con la sfera del diritto: all'insegna della distinzione, ma insieme di una compresenza dei valori, a cui l'uomo religioso deve sottostare³⁹.

3. *L'adulterio nelle Summae confessorum italiane dal tardo medioevo all'età moderna (XV-XVI secolo): l' 'ascesa' del diritto.*

Il taglio delle *Summae confessorum* finora considerate, pure non sbilanciato sul versante giuridico, riflette un discorso per così dire comune alla teologia e al diritto, fondato su riferimenti culturali omogenei, mentre un approccio di tal fatta non sembra condiviso da altre fonti, che rispondono a fini analoghi ma sono intessute di ammaestramenti per così dire meno colti.

Per fare un esempio tra i tanti, le *Prediche volgari* di S. Bernardino da Siena risalenti al 1426, sono piene, in punto di matrimonio, di buoni consigli rivolti ai futuri coniugi, diretti a realizzare un matrimonio utile, «giusto ed onesto», ben riuscito, nel quale ciascuno adempia ai suoi doveri e si

³⁸ Cfr. Nicolò da Osimo, *Liber qui dicitur supplementum*, lemma *adulterium*, Venetiis, per Franciscum de Hailbrium et Nicolaum de Frankfordia, 1474 (le parti dovute a Nicolò da Osimo sono interposte nella *g* e riconoscibili dall'inserimento nel testo delle lettere «A», all'inizio dell'aggiunta, e «B» alla fine, come è precisato sin dalle prime righe dell'opera.

³⁹ Un successivo approfondimento si legge nel lemma *Matrimonium*, dove si indicano le modalità per affrontare tanto un'accusa penale davanti ad un giudice laico quanto un procedimento di separazione personale davanti al giudice ecclesiastico, in condizioni di parità tra uomo e donna («in tali casu non ad imparia iudicantur»); non si trascura il profilo probatorio presupposto della separazione e ci si attarda a ricordare l'elenco dei sette casi preclusivi già qui menzionati, integrati dal vizio sodomitico e dalla fornicazione spirituale, soffermandosi poi su molti altri aspetti legati al diritto-dovere del marito di *dimittere* la moglie adultera nella varietà delle fattispecie congetturabili e configurando in capo a lui un obbligo se costei persiste nel comportamento trasgressivo e non si corregge: Bartolomeo Pisano, *Summa Pisana* (not. 37), lemma *Matrimonium octavo*, ff. [202r-204r], ma v. anche lemma *Divortium*, f. 77r.

astenga dal cercare piacere altrove: se la fede coniugale è violata, ne consegue che « tutti e due andate a casa del diavolo, se non ti confessi e pentiti con pensiero di mai non ci cascare più». E vi è un invito ad amare la propria consorte» con il cuore, «come Dio amò la Santa Chiesa», « non con rabbia di lussuria ma moderatamente... con parità e onestà...»⁴⁰.

O ancora si possono ricordare altre opere, da inquadrare più correttamente nella tipologia della manualistica per confessori ma meno inclini a valorizzare il profilo più strettamente giuridico, come il *Confessionale* «*Curam illius habe*»: *medicina dell'anima*⁴¹ di S. Antonino da Firenze.

⁴⁰ S. Bernardino da Siena, *Prediche volgari... per la prima volta messe in luce*, VI *Come il marito die amare la donna, così la donna il suo marito*, Siena 1853, pp. 141-178.

⁴¹ S. Antonino, *Confessionale* «*Curam illius habe*», Bononie, [Baldassarre Azzoguidi], 1472, § *Sexto comandamento. Mechus*, f. 20v-21r (v. anche, con varianti nel volgare, ed. Firenze, Francesco Didino fiorentino, x luglio 1481, f. 32v-34r, da me consultato on line all'indirizzo http://digital.wlb-stuttgart.de/digitalesammlungen/seitenansicht/?id=4870&tx_dlf%5Bid%5D=500&tx_dlf%5Bpage%5D=71). V. anche S. Antonino da Firenze, *Summa theologica*, Venetiis 1480 (è l'edizione da me consultata: v. *infra*). Cfr. Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), pp. 73 s.; e già R. Morcay, *Saint Antonin, fondateur du couvent, archevêque de Florence*, Tours, Paris 1914; P. Mandonnet, *Antonin (Saint)*, in *Dictionnaire de Théologie catholique*, I.2, Paris 1931, pp. 1450-1454; R. Morcay, *Antonin (Saint)*, in *Dictionnaire d'Histoire et Géographie ecclésiastique*, 3 (1924), pp. 856-860; S. Orlandi, *Bibliografia antoniniana: descrizione dei manoscritti della vita e delle opere di S. Antonino O. P. Arcivescovo di Firenze, e degli studi stampati che lo riguardano*, Città del Vaticano 1962, pp. 295-331; R. Rusconi, *Manuali milanesi di confessione editi tra il 1474 e il 1523*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 65 (1972), pp. 107-156 (sui confessionali in genere v. anche Id., *Dal pulpito alla confessione. Modelli di comportamento religioso in Italia fra 1470 e 1520 circa*, in P. Prodi-P. Johaneck (cura di) *Strutture ecclesiastiche in Italia e Germania prima della Riforma*, Bologna 1984, pp. 259-315); Turrini, *La coscienza e le leggi* (not. 10), *passim* (a p. 359 la lista delle edizioni a partire dall'ed. veneziana del 1474); e più recentemente S. Antonino e la sua epoca. *Atti del convegno tenutosi a Firenze 21-23 settembre 1989*, Firenze, Convento di San Marco, in *Rivista di ascetica e mistica*, 1990, n° 3/4; A. Spicciani, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma 1990, spec. pp. 143-222 (con ampia bibliografia). Sull'azione pastorale di S. Antonino nella diocesi fiorentina cfr. D. S. Peterson, *Archbishop Antoninus: Florence and Church in the Earlier Fifteenth Century*, Ph. D. Dissertation, 1985, e Id., *An Episcopal Election in Quattrocento Florence*, in *Popes, Teachers, and Canon Lawyers in the Middle Ages* ed. by J.R. Sweeney and S. Chodorow, Ithaca 1989, pp. 300-325. Sugli opuscoli penitenziali di S. Antonino v. specialmente G. Aranci, *I "confessionali" di S. Antonino Pierozzi e la tradizione catechistica del '400*, in «Vivens Homo», 3 (1992), pp. 273-292; da

L'autore, nel considerare il sesto comandamento dei precetti mosaici e, in particolare, la lussuria, incita il confessore a impiegare tutta la sua discrezione nei riguardi del penitente e specialmente della donna, giudicata più piena di vergogna e piuttosto disposta a far ritorno a casa senza menzionare i peccati commessi di tal fatta («accioche per suo domandare incauto non insegni fare il male e quando domanda di simili peccati non ghuardi in viso il peccatore maximamente donna»): addentrandosi in una materia da lui reputata necessaria e insieme pericolosa, ne descrive le diverse specie in tutta la loro tipologia complessa e nei dettagli più delicati. L'adulterio occupa il terzo posto dopo la fornicazione e lo stupro, ma prima del ratto, dell'incesto e di altri peccati:

Tertio se chiama adulterio : Et questo e: quando luno: o latro almancho: o tuti doi sono in stato de matrimonio : et cum altri se impaza che cum la sua legiptima compagnia.

È la stessa configurazione che si può leggere nella sua *Summa confessionis*, che pone l'*adulterium*, commesso da un uomo libero che «cognovit uxorem alterius, vel ipse uxoratus cognovit solutam, quod dicitur adulterium, et est duplex quando uterque est coniugatus», tra le specie di *luxuria actualis*⁴², o nel *Confessionale Specchio di conscientia* «*Omnis mortalium cura*»⁴³, o nella *Summa theologica*, sempre di Antonino, così apprezzata

ultimo cfr. M.P. Paoli, *Antonino da Firenze O.P. e la direzione dei laici*, in G. Filoramo (dir.), *Storia della direzione spirituale*, III. G. Zarri (a cura di), *L'età moderna*, Brescia 2008, pp. 85-130; O. Bazzichi, *Antonino da Firenze*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero-Economia*, Roma 2012, pp. 91-93 (v. a p. 93 bibliografia: la bibliografia accumulatasi sull'A. è assai vasta).

⁴² S. Antonino, *Summa Confessionis, I pars interrogatorii seu II tract., sextum praeceptum de luxuria actuali et speciebus eius, de VI praecepto capitulum unicum*, Lugduni, apud Benedictum Boyerium, 1564, pp. 189-190.

⁴³ Non ci sono grandi differenze al riguardo nel *Confessionale Specchio di conscientia* «*Omnis mortalium cura*», della medesima paternità, che ho letto nelle edizioni incunabile milanesi composte intorno al 1470 e al 1490: all'interno della trattazione della lussuria, settimo vizio capitale, peccato contro il comandamento *Non mechaberis*, materia «bruta» (Qui me convien scrivere bruto perche la materia in si è bruta, la quale se conviene dichiarare per utile de chi ne avesse bisogno. Ma el bon fine fara la materia honesta»),

dal mercato tipografico appena data alle stampe, fustigatrice dei costumi coevi, ma ispirata, nelle soluzioni proposte, da prudenza e acribia⁴⁴.

l'adulterio, ne è una quarta specie, dopo la fornicazione, lo stupro, il ratto e prima dell'incesto, del sacrilegio, delle *molice*, della sodomia e degli atti sessuali contro natura, reputati gravissimi. Peccato gravissimo, è configurabile come semplice o doppio, e, in tale ultimo caso (se entrambi i peccatori sono coniugati), «molto più grave e punito anchora da le leze humane»: S. Antonino, *Confessionale intitolato Specchio di coscienza «Omnium mortalium cura»*, Milano, ca. 1470 (nell'esemplare della Bayerische Staatsbibliothek), f. LXVlv-XVIIIv; v. anche ed. Milano, Antonio Zarotto, c. 1490, f. 42r.

⁴⁴ Di adulterio si parla a proposito della legge mosaica e del sesto comandamento, oltre che, in modo più diffuso, nell'ambito della 'lussuria: una trattazione su quest'ultimo versante più approfondita, intessuta di richiami biblici, al vecchio e al nuovo testamento, al diritto canonico, all'Auth. *Ut liceat matri*, nel solco degli insegnamenti di S. Tommaso, di Pietro Lombardo, per sottolineare l'enorme gravità di simile condotta, direttamente lesiva verso se stessi (è *l'una caro* dal vangelo di Matteo), degna della pena di morte, seconda solo all'omicidio e più grave del furto, della rapina, del falso e di molti altri 'peccati', per stigmatizzare *omnis illicitus coitus atque illorum membrorum non legitimus usus*, non senza ricordare, per così dire, la moderazione nel rapporto sessuale coniugale, come insegna Sesto «philosophus ut allegat Hieronimus» (è una citazione – lo si è visto – pressochè costante). Ma anche una rassegna dei (possibili – aggiungo io) mali conseguenti, dagli omicidi numerosi («Quot homicidia inde sequuntur et quanta; et non solum in corpore sed in anima») agli effetti sull'eredità 'depredata' dei figli legittimi, agli incesti nel caso di relazioni proibite tra consanguinei, allo 'sterminio' dei regni («Quot regna exterminata sunt. Nonne Troia civitas illa tam famosa propter adulterium perpetratum a Paride cum Helena totaliter destructa est»), con lo sguardo rivolto ai *magna exempla* della storia passata e insieme al presente, fatto di uomini che non arrossiscono per gli adulteri commessi «ex maxima cecitate quia non cognoscunt gravitatem mali», mentre invece, a giudizio di Antonino, dovrebbero arrossire più delle donne: eliminata la cecità, «summe confusioni patebunt»; la *summa confusio... coram toto mundo*, una vergogna somma di fronte al popolo è una *pena* dura da sopportare: S. Antonino, *Summa theologica*, II pars, tit. V, cap. III *de adulterio*, Venezia, ex inclita atque famosa officina Nicolai Jenson Gallici, 1480, ff. [178r-180r], ma tit. V, cap. I *de luxuria* e II *de simplicibus fornicatione* anche ff. [171v-178r] sulla lussuria *in genere*: numerazione a matita nell'esemplare della Biblioteca Nazionale Braidense. Nella stessa Braidense sono presenti numerosi altri incunaboli della medesima opera (v. *Indice Generale degli Incunaboli, ad nomen*). V. S. Tommaso, *Summa theologica*, II-2, q. 154, art. 8.2 (ed. R. Busa, ed. R. Busa, *Sanctae Thomae Aquinatis Opera omnia*, II, *Summa theologica*, Stuttgart -Bad Canstatt 1980, p. 712, accessibile online <http://www.corpusthomicum.org/sth3146.html#45131>); v. anche Pietro Lombardo, *ad Quartum Sententiarum*, dist. 35, art. 4.

La medesima prudenza e acribia ispira Antonino sulla spinosa questione dei danni provocati dalla relazione adulterina, in particolare a causa di nascite extraconiugali e, dunque, di un figlio destinato a crescere e ad essere mantenuto, per la presunzione di legittimità, a spese del padre putativo, da cui può anche ereditare a svantaggio dei ‘veri’ figli legittimi. Pur considerando, sotto alcuni aspetti, più ‘colpevole’ il maschio perché dotato di un maggiore raziocinio, secondo un *topos* allora assai diffuso, è tuttavia la donna che può fare più vittime e perciò – sembra la parola d’ordine di Antonino - ... occorre agire con attento esame della complessa situazione⁴⁵.

L’*Archiepiscopus florentinus* aggiunge all’elenco delle eccezioni al potere del marito di *dimittere* o di accusare l’adultera, già enucleate nella *Summa Raimondina*, un’ottava, che prevede un marito inadempiente nel debito coniugale *contra voluntatem uxoris* e occasione di adulterio per la donna; quanto poi all’esistenza di un obbligo, lo fa cadere in cinque ipotesi: si prospetta così il pericolo di scandalo, sempre richiamato come valore-guida nel regolare tali complesse situazioni, l’atteggiamento dell’adultera, più o meno propensa a correggersi, il pericolo di incontinenza (del coniuge tradito)⁴⁶.

Nel *Defecerunt*, altro ‘confessionale’ del grande predicatore, l’accento sembra posto sul profilo restitutorio nei confronti del padre putativo che abbia nutrito il figlio non suo, possibile beneficiario di tutta o parte della sua eredità. Se ne discute nella traccia, certo, di quanto gli altri sommisti avevano scritto, ma con un’insistenza tale da attestare la forte preoccupazione per gli effetti di una eventuale rivelazione da parte della moglie-madre ‘traditrice’ al marito tradito, ritenuta opportuna solo quando non vi

⁴⁵ Si condividono le opinioni di Raimondo di Peñafort e dell’Ostiense, nell’intento di non danneggiare gli altri: il rivelare o meno l’origine adulterina del figlio nato dipende dalla situazione concreta, dal rapporto di coppia, dominato o meno dalla donna, dalla consapevolezza del marito al riguardo, dai pericoli (di morte, di infamia e di scandalo) insiti nella rivelazione, ma è a carico della donna e del figlio la restituzione del maltolto «quia furtum commisit quantum possibile est»: S. Antonino, *Summa theologica*, II pars, tit. I, cap. XVIII *de multiplici falsificatione*, § VIII, f. [72v]; tit. II, cap. VII, § III, ff. [107v-108r] . V. anche III pars, tit. I, cap. XX, § IX; cap. XXI, § V-VI.

⁴⁶ *Ibidem*, II pars, tit. I, cap. XXII § *Casu autem*, ff. [26r-27r]; cap. XXI § *Nonus*, ff. [23rv].

sono pericoli nel dichiarare la verità; ma poiché questi sono «valde probabilia et in pluribus evenientia», il consiglio del confessore è di non ‘essere sinceri’.

E si prospettano come del tutto reali diverse calamità incombenti: quella (grande) d’infamia, a carico di una donna prima di buona fama e poi destinata a diventare diffamata *pessime ac turpissime*, con ricadute di carattere personale, familiare e sociale: «et sic innumerabilia et irrecuperabilia inter eos orientur mala»; il pericolo di morte incombente sulla donna, sul figlio spurio, sul complice; infine l’*improbabilitas*, che cioè gli altri, compreso il giudice, non prestino fede alla rivelazione, provata unicamente *per infallibilia signa aut per violentas probationes, sive per testes idoneos*, non per le sole parole della donna. E sappiamo quanto l’adulterio fosse fatto *difficilioris probationis*⁴⁷.

. Nella contemporanea *Summa pacifica*, composta, secondo il prologo, nel 1473, dal francescano, addottorato alla Sorbona, Beato Pacifico Ramati da Cerano, di origine novarese⁴⁸, mentre le fonti ricorrenti sono per lo più le bibliche e i maestri teologi⁴⁹, l’elemento giuridico è nell’ombra,

⁴⁷ Gli esiti negativi riguardano anche il marito; il pericolo di scandalo ricadrebbe, per così dire, sulla sua sfera sociale, impedendogli di mantenere i consueti rapporti pacifici con la cerchia delle sue conoscenze, con il rischio di un abbandono maritale, di adulteri reiterati di entrambi, forse incapaci di continenza: S. Antonino, *Summula confessionis ‘Defecerunt’*, cap. VII *De modo restituendi...*, *Quomodo debeat fieri restitutio uxoris concipientis filium per adulterium*, ff. CXXXIIIr-CXXXVv.

⁴⁸ Cfr. su tale frate francescano (1424-1482) v. Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), pp. 75-76. Secondo Michaud-Quantin il titolo deriverebbe dal nome dell’autore, secondo altri dall’obiettivo da lui perseguito del conseguimento della ‘pace’.

⁴⁹ Sono indicati come *auctoritates*, ad es., Alexander Halensis, *Summa theologiae*, pars II, q. 143 *De luxuria, membrum II*; q.146 *De fornicatione*, cap. *De adulterio*, Venetiis, apud Franciscum Franciscum, 1572, rispettivamente ff. 359r-360 e ff. 167r ss.g: ivi il rinvio a S. Agostino anche per il rifiuto di un rapporto carnale nel matrimonio non destinato alla procreazione). Cfr. da ultimo J.M. Wierzbicki, *Alexander de Hales. Quaestiones disputatae de gratia. Editio critica. Un contributo alla Teologia della Grazia nella prima metà del secolo XIII*, Roma, 2008; inoltre S. Delmas, *Alexandre de Hales et le studium franciscain de Paris. À l’origine de la question des chaires franciscaines et de l’exercice quodlibétique*, in A. Sohn-J. Verger (Hg/éds.), *Les collèges réguliers en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance*, Winkler de Bochum, 2012, pp. 37-47; Ead., *Les franciscains et l’Université*, in *Études franciscains*, n.s., 2012, 2. Ancora Scoto, o Pietro Lombardo, o San Tommaso,

senza tuttavia essere completamente assente (valgano i riferimenti al *Decretum Gratiani* e all'opinione dell' 'Abbate Ciciliano', Niccolò Tedeschi). Infatti, quasi all'inizio della trattazione di ogni questione, una citazione di un testo canonico di riferimento serve a stabilire la natura illecita dell'atto riprovato: non rimane che condividere il giudizio di Michaud-Quantin che giudica la *Pacifica* «une formule mixte entre les manuels de confession et les sommes de caractère juridique», seguita, del resto, da molte altre opere del genere⁵⁰.

Nel rivolgere consigli assai dettagliati ai confessori circa le domande da porre ai penitenti (ma vi è anche un modello di interrogatorio abbreviato), pur con prudenza, l'autore enfatizza il matrimonio come 'luogo' esclusivo dei rapporti sessuali, finalizzati alla procreazione, mentre gli altri sono censurati come peccati mortali, che si reiterano, compreso il desiderio 'deliberato', costante, di rapporti carnali illeciti, se si insiste nella condotta proibita. L'aver rapporti carnali con la moglie per diletto o per libidine è tuttavia reputato peccato veniale se «non preponendo tal dilectatione o libidine al amore de Dio»: ritorna la distinzione presente nelle fonti, già qui rievocata⁵¹.

Summa theologiae, II-2, q. 154: è il luogo della *Summa Theologiae* ricordato anche da altri autori di *Summae confessorum* (v. in questo senso *passim* e nota 43).

⁵⁰ Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), p. 75.

⁵¹ *Summa confessionis intitulata Pacifica conscientia*, cap. IX *De sexto et nono praecepto et de luxuria*, Venetiis 1509 (die XXVI Marcii), ff. LIIr-LIVv, ma v. cap. *Interrogatio ad coniugatos*, ff. XCIVv-XCVr. Ugualmente 'premuroso' nell'indirizzare al confessore i 'giusti' consigli per esercitare bene il suo compito è l'*Interrogatorio volgare compendioso e copioso*, di recente pubblicato da un manoscritto pavese (il ms. Aldini 24 della Biblioteca universitaria ticinese) e databile negli anni di poco anteriori al confessionale *Defecerunt* di S. Antonino, che pone tra le domande da porre da parte del confessore al penitente «Se ha adulterato, zoè cum persona maritata, et se luy è uxorato, è dopio adulterio», considerando con ciò in particolare l'adulterio dell'uomo, dal quale può essere distolto anche consentendo alla moglie di 'imbellettarsi' («Se la donna per lascivia (v. *supra* nota 25) de vanagloria, o de altri provocare a luxuria, s'è imbelletata, è mortale peccato, ma no se ha facto per retrahere lo marito da lo adulterio», mentre, per parte della donna, considera peccato il suo rendere il debito coniugale sapendo che «l' suo consorte pubblicamente è in adulterio cum altri e che la ghiesia questo a luy veta», o solo il suo domandarlo a un marito «che pubblicamente sta in adulterio») (*Interrogatorio volgare compendioso e copioso. Documenti sulla confessione nel secolo XV dal ms. Aldini 24 della Biblioteca Universitaria di Pavia*,

Pressoché in contemporanea e nei decenni successivi del Cinquecento altre *summae confessorum* compaiono sul mercato editoriale e godono di indiscutibile apprezzamento nonostante la loro struttura più complessa, tale da abbracciare, con maggiori dettagli, la sfera del giuridico, e la loro natura per così dire più 'sapienziale'.

Il francescano Battista Trovamala de Salis, «professor integerrimus»⁵², pubblica infatti tra il 1480 e il 1490 due edizioni successive della sua opera, la *Summa baptistina* e la *Rosella casuum* o *Summa Rosella*.

Pavia 1994, spec. pp. 70, 114-115, 144, 150). Di taglio analogo appare quanto scrive Girolamo Savonarola nell'*Eruditorium confessorum* al capitolo *De luxuria et eius speciebus*: in una trattazione che si incentra sui più gravi peccati di lussuria, secondo una scala di gravità che parte dal basso, il noto predicatore colloca l'adulterio, da lui valutato comunque con severità, dopo le lussurie *contra naturam*, che egli giudica molto gravi (l'esemplificazione è la sodomia); segue l'incesto, giudicato *non contra naturam sed contra naturalem reverentiam*, indi il *tertium genus* dei peccati di lussuria *contra rationem*, di cui l'adulterio è una specie, e comprende, secondo la pressoché usuale graduazione coeva, prima la semplice fornicazione con una donna libera non vergine, poi il medesimo atto, qualificato come stupro, con una vergine, l'adulterio ancora più grave e infine il *sacrilegium*, peccato carnale commesso con una persona religiosa. Savonarola, assai impegnato a dotare i confessori di regole di condotta valide e complete, non esita a soffermarsi sui più imbarazzanti dettagli per suggerire il ventaglio di domande da porre durante l' 'interrogatorio' del penitente. Costui è tenuto a rispondere fornendo una descrizione di tutte le circostanze della sua azione, specificando se si è trattato di un atto ispirato alla semplice ricerca di piacere sessuale (nell'evenienza il peccato commesso è mortale), o di semplice sensualità, peccato veniale (*Eruditorium confessorum*, cap. *De luxuria et eius speciebus*, ed. 1511). Sull'opera di Savonarola cfr. recentemente D. Weinstein, *Il profeta come medico di anime. Il «Manuale per confessori» del Savonarola*, in «Memorie domenicane», n.s., 29 (1998), pp. 21-38; v. inoltre P. Scapecchi (ed.), *Catalogo delle edizioni di Gerolamo Savonarola (secc. XV-XVII)*, Firenze 1998, pp. 7-11.

⁵² Cf. Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), pp. 98-99; già A. Teetaert, *Baptiste de Sale (de Salis) ou Baptiste Trovamala*, in *Dictionnaire de droit canonique*, II, Paris 1937, pp. 202-203; in tempi più recenti E. Bellone, *Appunti su Battista Trovamala di Sale e la sua 'Summa casuum'*, in «Studi francescani», 74 (1977), pp. 375-402; L. Babbini, *Tre 'summa casuum' composte da tre francescani piemontesi della provincia di Genova*, in «Studi francescani», 78 (1981), pp. 159 ss.; J.A. Brundage, *The Rise of Professional Canonists and Development of the 'Ius Commune'*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung», 81 (1995), pp. 26-63; G. Dolezalek, *Lexiques de droit et autres outils pour le 'Ius commune'*, in J. Hamesse (éd.), *Les manuscrits des lexiques et glossaires de l'Antiquité tardive à la fin du Moyen Age*, [Textes et études du Moyen

Dopo la consueta definizione, la prospettiva accolta, condivisa dai predecessori, è quella pratica: deve la donna, madre di un figlio adulterino, rivelare il suo peccato o astenersene? Il Panormitano, subito indicato come guida sicura⁵³, distingue le ipotesi graduandole in rapporto al *periculum* che ne consegue: se è assente e la ‘confessione’ della propria colpa ha i requisiti perché vi si presti fede, nasce il dovere della sincerità; se la rivelazione non apparisse credibile, né vi sono prove idonee, allora il consiglio impartito è di fare penitenza in silenzio «ne potius inducat scandalum quam aliam utilitatem». Il silenzio è reputato preferibile pure se, in presenza di prove *promptae*, incombe il pericolo di morte: se fa difetto la sincerità vi sarà solo un pericolo *rerum*; se si rivela il malfatto, ne potrebbe conseguire un *periculum animarum et corporum*, e la donna – annota Niccolò de Tedeschi - «inter hec duo mala debet eligere minus malum et sic tacere». Nel bilanciamento doveroso tra pericolo di scandalo o di morte, da evitare in tutti i modi, e rispetto della verità, prevale la considerazione del primo, mentre – si rileva – l’obbligo della verità mostra la sua portata operativa nei confronti del solo giudice o del testimone, obbligati costoro a *iudicare veritatem*: è una soluzione ‘pragmaticamente’ condivisibile, all’insegna di un attento temperamento degli interessi in gioco, che possono comportare, se prevalenti, anche il sacrificio della verità.

Quello che sembra, in effetti, avere un preponderante rilievo è l’ingiusto arricchimento del figlio adultero in termini di alimenti e di diritti successori, a scapito dei successori legittimi (diritto e morale si congiungono nell’individuare un equo compromesso al delicato aspetto): proprio a evitare l’ingiustizia i consigli impartiti sono di soddisfare con i propri averi i successori *ab intestato* e coloro che verosimilmente sarebbero stati istituiti dal marito (se fosse stato a conoscenza della verità), o, altrimenti, in caso di dubbio, la destinazione ai poveri è il valido surrogato. Se invece la situazione patrimoniale della madre adultera non consente un simile soddisfacimento, allora si penta e la confessione sortirà un effetto positivo. Il possibile *scanda-*

Age, 4 (Louvain-la-Neuve-Turnhout, 1996)], pp. 353-376. (il titolo *Rosella* riprende la conosciuta metafora della ghirlanda di fiori, nella specie i *casus* via via sviscerati, in cui i *casus* sono disposti in ordine alfabetico.

⁵³ Niccolò de Tedeschi (Panormitanus), *In Quartum et Quintum Decretalium*, Lugduni 1550, ad X 5. 38.9 *De poenitentiis* c. *Officii*, f. 155v.

lum corporum et animarum è però ancora una volta ventilato come giusta causa per non eseguire quanto dovuto⁵⁴.

Al lemma *Matrimonium* l'accusa di adulterio, esclusa in virtù delle note sette eccezioni ricordate da Raimondo di Peñafort, trova un più ampio svolgimento, che si può avvalere dei contributi di un'affermata dottrina canonistica, ricordata in alcuni suoi illustri rappresentanti quali Lorenzo Ispano, Goffredo da Trani⁵⁵, l'Ostiense e il Panormitano. Per il tramite di questo robusto corredo di *auctoritates* la casistica si allarga, con un esito comunque restrittivo delle fattispecie di separazione 'concessa' dal sistema: così, se, grazie a Niccolò Tedeschi, si esclude una separazione a causa di un delitto commesso da uno dei coniugi, la si consente nell'ipotesi di fornicazione carnale o spirituale, compresa la sodomia purché non commessa con il proprio coniuge (in questo caso solo se il marito persevera nel suo vizio), mentre si restringe il diritto a chiederla per il marito adultero *occulte*, a fronte di una moglie adultera manifesta⁵⁶.

Intorno agli stessi anni Angelo da Chivasso compone una *Summa de casibus conscientiae*, la *Summa Angelica*. Prima avvocato e senatore di una famiglia nobile del Monferrato, poi francescano e «santo soldato», ha tutti gli attributi per affrontare il problema sul versante giuridico– morale - religioso⁵⁷.

⁵⁴ Battista Trovamala, *Rosella casuum...*, lemma *adulterium*, Venetiis, Georgius Arrivabensis Mantuanus, 1495, ff. 27v-28v. V. per la nozione di scandalo R. Naz, *Scandale*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VIII, Paris 1965, p. 877. Cfr. C. Nemo Pekelman, *Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (XIIe-XIIIe siècle)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 85 (2007), pp. 491-504; L. Bryan, *From Stumbling Bolock to Deadly Sin. The Theology of Scandal*, in G. Jaritz (ed.), *Scandala (Medium Aevum Quotidianum, Sonderband XXII, 2009)*; R. Helmholz, *Scandalum in Medieval Canon Law in the English ecclesiastical Courts*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 127. 258 (2010), pp. 258-274.

⁵⁵ Goffredo da Trani, *Summa... in titulos Decretalium* (nt. 24), ad X. 4. 19 *de divortiis*, f. 184r.

⁵⁶ Battista Trovamala, *Rosella* (not. 54), *matrimonium*, ff. 343v.344r.

⁵⁷ Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), pp. 99-103; e già M. Bessone, *Il Beato Angelo Carletti da Chivasso*, Cuneo 1950; v. O. Capitani (a c. di), *Frate Angelo Carletti osservante: nel 5. centenario della morte (1495-1995)*, *Atti del Convegno: Cuneo, 7 dicembre 1996, Chivasso, 8 dicembre 1996*, Cuneo 1998 e spec. il saggio di M. C. De Matteis, *Il panorama*

Nell'*Angelica*, parimenti composta in ordine alfabetico come la *Rosella*, il lemma *adulterium* è introdotta dalla definizione del peccato che ormai conosciamo. La fonte di richiamo è il *Decretum Gratiani* nel canone *Cum ergo*: dunque peccato mortale molto grave ma non così grave come l'incesto o la sodomia⁵⁸. Seguono le solite 'articolarioni' secondo i modi qui già noti della condotta, fino a contemplare quello 'anomalo' «secundum quendam iuris interpretationem», quando un marito ama la moglie di un desiderio così ardente che vorrebbe unirsi a lei come se non fosse la moglie, e vale lo stesso per un simile trasporto della donna verso il marito⁵⁹.

Le pene comminate all'uomo e alla donna offrono all'autore l'occasione per ricordare il vecchio regime romanistico, che colpiva l'adulterio anche con la pena di morte, e ricordare subito dopo il più recente, frutto di un intervento normativo posteriore al Codice giustiniano (l'Auth. *Sed hodie*⁶⁰), che prevedeva per la donna la chiusura in monastero e la perdita della dote, per il maschio colpevole la perdita della donazione *propter*

storico del '400 nell'opera di Carletti, pp. 141-155; ancora S. Pezzella, *Carletti Angelo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 20, Roma 1977, pp. 137-139. Si tratta – come è stato affermato dalla storiografia – di un'opera di grande valore se era destinata ad essere bruciata insieme ad altre opere da Martin Lutero quando diede alla sua rivolta contro la chiesa la forma solenne di un autodafé dei documenti che esprimevano ai suoi occhi gli abusi romani (la cerimonia si svolgeva il 10 dicembre 1520): nella *Diabolica* – così la chiamava - Lutero vi rinveniva un esempio di tutti i difetti della disciplina penitenziale cattolica.

⁵⁸ C.36.q.1.c. 2 § 3: «adulterium vero est alieni thori violatio. Unde adulterium dicitur quasi ad alterius thorum accessio». In esso si elencano le specie di lussuria, dalla fornicazione, meno grave ma comunque *coitus illicitus*, e, a seguire, lo stupro, l'adulterio e l'incesto. La definizione dell'*Angelica* suona così: «adulterium est alieni thori violatio, unde dicitur adulterium quasi ad alienum thorum accessio».

⁵⁹ Angelo da Chivasso, *Summa Angelica de casibus conscientialibus... cum additionibus quam commodis R.P.F. Iacobi Ungarelli Patavini eiusdem ordinis, Venetiis, apud Iac. Sansovinum Venetum, 1569, ff. 17rv* (ho consultato anche l'ed. incunabola «impressa per Georgium de Rivabenis Mantuanum, 1487 (lemma *adulterium*), e la lionese del 1520 (lemma *adulterium* a f. VIIIv-IXv). L'adulterio può essere semplice se solamente l'uno dei due è sposato, doppio se tutti e due; si commette secondo varie modalità: in primo luogo quando un uomo ha dei rapporti sessuali con una donna sposata, o quando un uomo sposato ha gli stessi rapporti con una donna libera, oltre alla forma 'anomala' di cui nel testo.

⁶⁰ Auth. *Sed hodie* a C. 1.48.1 (Nov. 134.9).

nuptias. I riferimenti alla normativa civilistica e canonistica sono veramente abbondanti e caratterizzano tutta l'*Angelica*, introdotta, nell'edizione lio-nese del 1520, da un'epistola indirizzata all'autore definito «tamquam alter Iustinianus», compositore di un'opera impregnata dei «fundamenta iuris civilis», oltre che di diritto canonico anche 'aggiornato'⁶¹.

Verso il 1506 il domenicano Silvestre Mazzolini da Priero redige a sua volta una *Summa Summarum* (il titolo è dell'autore ma l'opera è poi conosciuta come *Summa Sylvestrina* e ristampata per più di quaranta volte nel Cinquecento), che ha per scopo il superamento di tutte le opere similari precedenti, dalla *Pisana* fino alla *Rosella*, passando per i celebrati saggi di Sant'Antonino nel genere.

L'avvio non si discosta da quello proposto dai predecessori: dalla definizione, con la tradizionale etimologia e il rinvio al *Decretum Gratiani*, si trascorre alla divisione tipologica delle varie forme d'adulterio, fino a quello «secundum quandam iuris interpretationem»

quando non sistitur intra limites matrimonii, sed libidinis fervore tendit in suam, etiam si esset aliena, vel econverso mulier respectu viri. Unde secundum Thomam Ardentior in suam est aliquo magis adulter quam cum aliena.

Il parere del celebre teologo, che rinvia a San Gerolamo⁶², è rivestito da una tale enfasi, fatta di dure parole, che la tipologia d'adulterio enuclea-

⁶¹ Angelo da Chivasso, *Summa Angelica, Epistola*, ed. Lugduni, Antonius du Ry., 1520, f. aajj. Il lemma *divortium*, sintesi estrema dell'istituto con lo scopo, evidente, di rilevare l'illiceità del divorzio/scioglimento del vincolo nell'ordinamento canonistico, è ricco, nella sua laconicità, di riferimenti alla dottrina civilistica, da Bartolo a Baldo, da Paolo di Castro ad Alessandro Tartagni (ed. 1520, ff. LXXIrv); parimenti il lemma *Matrimonium, quartum* (ed. 1520, ff. CCXXXVr), ove si considera l'adulterio motivo di separazione *quoad thorum et cohabitationem*.

⁶² V. Sylvester Prieras, *Summae, quae Summa Summarum merito nuncupatur pars prima*, lemma *adulterium*, ed. Lugduni, apud Mauricium Roy & Ludovici Pesnot, sub insigni Salamandrae, 1553, pp. 30-32; lemma *divortium*, spec. nrr. 9-12, pp. 258-259; lemma *matrimonium IX*, pp. 220-221: si divide tra *adulterium simplex* con l'ulteriore sottodivisione tra adulterio del solo coniugato della coppia, e *duplex*, se uomo e donna sono entrambi sposati, o ancora, «secundum quandam iuris interpretationem». V. S. Tommaso,

ta finisce per essere qualificata come d'una gravità ancora maggiore, se possibile, che quello consumato con un uomo o una donna diversi dal proprio sposo o dalla propria moglie.

L'esito è di un buon ordine: si privilegia ancor più, a mio parere, a confronto con le *Summae confessorum* precedenti, nel cui solco si inserisce, il discorso giuridico. Le fonti che aiutano il domenicano a costruirlo sono – è quasi scontato – il diritto canonico, dal *Decretum* al *Liber Extra* e al *Liber Sextus*, e i suoi interpreti, nella specie soprattutto l'Ostiense, Innocenzo IV, l'Arcidiacono, Giovanni d'Andrea, l'Abbas, Nicolò de Tedeschi, un'*auctoritas* indiscutibile, senza dimenticare le *Summae confessorum* come la *Rosella*, ma si dà molto spazio al diritto civile, richiamato assai spesso accanto alla dottrina accumulatasi su di esso, rappresentata in maniera significativa all'epoca dal suo giurista più stimato, Bartolo da Sassoferrato.

Una delle questioni più delicate, ricorrente anche nelle prime *Summae*, è sulle conseguenze di un adulterio consumato e seguito dalla nascita di un figlio, sviscerata secondo la tradizione attestata dalle *Summae* finora passate in rassegna, pure largamente rievocata per gli aspetti patrimoniali e per le sanzioni personali, delle quali, caduta in disuso la pena capitale, è ricordata come attuale la chiusura in monastero (« hodie vero prius verberata retrudetur in monasterium»)⁶³.

Summa theologiae, II-2, q. 154, art. 8.2 (nt. 43). Silvestro Mazzolini da Prierio (1456/57-1523), teologo, domenicano, insegnò a Bologna (a Padova non insegnò probabilmente per l'ostilità dei frati conventuali), e a Roma dove egli fu chiamato da Giulio II sino a divenire nel 1515 Maestro del Sacro Palazzo. La *Sylvestrina*, prima diffusa in manoscritto, poi nel 1514 o 1515 pubblicata, gli diede il successo ma egli scrive più opere come *Compendium dialecticae* (Venezia, O. Luna, 1496); *In praesumptuosas Martini Lutheri conclusiones de potestate Papae dialogus*, (Romae, M. Silber, 1518); *De juridica et irrefragabili veritate Romanæ Ecclesiae Romanique Pontificis* (Romae, 1520); *l'Epitoma responsionis ad Lutherum* (Perugia, G. Cartolari, 1519); gli *Errata et argumenta M. Lutheri recitata, detecta, repulsa et copiosissime trita* (Romae, A. Blado, 1520) nelle quali si manifesta come uno dei primi avversari delle dottrine luterane: v. S. Feci, *Mazzolini Silvestro (Silvestro da Prierio, Prierias, Prieriate)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 72, Roma 2009, pp. 678-681.

⁶³ V. Sylvester Prieras, *Summae, quae Summa Summarum merito nuncupatur pars prima* (not. 62). Raimondo di Peñafort, spesso l'*auctoritas* richiamata nella materia, consiglia una condotta prudente, che non impedisce la rivelazione a un prete esperto o un vescovo, o a tutti e due al fine che essi rivelino a loro volta la verità al figlio adulterino in presenza della

Altre *Summae* si affiancano alla *Sylvestrina* espressione del processo di accumulo che aggiungerà un ulteriore anello alla catena via via formatasi nell'arco dei due secoli e mezzo di lavoro.

Pressochè contemporanea è la *Summa Tabiena* del domenicano Giovanni Cagnazzo di Taggia⁶⁴, più ampia della prima appena menzionata e tributaria dell'*Angelica* e della *Rosella*, più ricca di citazioni, senza dubbio troppo vasta a giudizio di Michaud-Quantin che la giudica affetta da ipertrofia⁶⁵. Il discorso si fa sempre più complesso: da un verso, sul versante morale-religioso, il peccato d'adulterio è analizzato sulla scorta di più ampi riferimenti biblici e teologici, oltre che filosofici, in un'ibridazione tra il profano e il religioso che non deve suscitare perplessità (Pietro Lombardo e S. Tommaso, S. Gerolamo e Sesto Pitagorico, Raimondo di Peñafort sono le *auctoritates* invocate), dall'altro, sul versante più propriamente giuridico, le fonti del *Decretum* e del *Liber Extra* servono a costruire un regime dai lineamenti già qui abbozzati, ma ancora più approfonditi nei dettagli e nella gamma delle questioni da risolvere, con l'apporto di Enrico da Susa e del Panormitano⁶⁶, oltre che di *Summae confessorum* precedenti (la *Rosella* e la *Pisana* nel caso di specie, S. Antonino da Firenze, l'*Archiepiscopus Florentinus*), mentre i *legistae* rimangono pressoché sullo sfondo, utilizzati ora per far prevalere un'impostazione tale da favorire comunque la presunzio-

madre se ciò appaia utile, sempre che egli tema Dio e mantenga il segreto, esortandolo all'ingresso in monastero o all'allontanamento, in modo da non conseguire vantaggi dalla successione del padre putativo: sono le stesse parole che si ritrovano nella *Pisana* e nella *Sylvestrina*. Così pure non cambia il rilievo dato al pericolo di scandalo, né la sola volontà del figlio di credere alla rivelazione della madre, non essendovi in lui un obbligo – l'*Abbas* funge da *auctoritas* (Niccolò de Tedeschi (Panormitanus), *Secunda in Secundum Decretalium*, Lugduni 1550, ad X 2.19.10 *de probationibus* c. *Per tuas*, spec. nr. 4, f. 26r.

⁶⁴ V. L. Sinisi, *Un sommista ligure del primo Cinquecento: prime note su Giovanni Cagnazzo e la sua Summa Tabiena*, *Atti Società Ligure di Storia patria*, 2007 (n.s., XLVII/1 (CXXI): *Presenza e cultura domenicana nella Liguria medievale*), pp. 91-114.

⁶⁵ Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique* (not. 10), p. 104.

⁶⁶ Cfr. spec. Enrico da Susa, *In quintum Decretalium Librum Commentaria*, ad X 5. 11 *De poenitentiis* c. *Officii*, ed. Venetiis, apud iuntas, 1581, ff. 100v-101r; Nicolò de Tedeschi (Panormitanus), *In Quartum et Quintum Decretalium*, Lugduni 1550, ad X 5. 11 *De poenitentiis* c. *Officii*, f. 155v; ad X 4.20.4 *De donationibus inter virum et uxorem* c. *Plerumque*, ff. 50v-51r.

ne di legittimità del figlio adulterino, nato in costanza di nozze legittime, ora per avvalorare la posizione del figlio che non crede, in tutta coscienza, alle dichiarazioni della madre e non restituisce quanto percepito dal padre putativo⁶⁷.

Simile è la *Summa Aurea Armilla*, un'altra *Summa de casibus conscientiae* di grande successo editoriale (sono state contate ben ventisette edizioni in latino e in volgare tra il 1549 e il 1602) uscita a Piacenza nel 1549, poi pubblicata in italiano, redatta in ordine alfabetico, parto riuscito di Bartolomeo Fumi, reputato autore domenicano⁶⁸.

Ripercorre, nella trama di *Adulterium*, il sentiero già segnato dalla letteratura analogica: rifacendosi spesso a S. Tommaso, che sembra essere la sua guida costante, precisa subito, nell'introdurre l'argomento, la natura del comportamento riprovato, peccato perché lussuria che contiene «specialem deformitatem circa actus venereos» a doppio titolo, perché «contra castitatem» e «contra «bonum prolis educandae»⁶⁹. Tra donna e uomo,

⁶⁷ Giovanni Cagnazzo, *Summae Tabienae quae Summa Summarum merito appellatur pars prima*, Venetiis, apud Gasparum Bindonum, 1569, pp. 72-75 (lemma *adulterium*: a p. 72 il rinvio a S. Tommaso II-2, q. 154 (v. not. 44), all'Esodo 20.14 e ad Ezechiele 23; a p. 73 n. 3 i riferimenti a Pietro Lombardo e a S. Tommaso, in part. nel commento *ad Quartum Sententiarum*, dist. 35, art. 4 di Pietro Lombardo, quanto al giudizio alla pari di marito e moglie adulteri, alla *Rosella*, del resto frequente in tutta l'opera; a p. 75 alla *Pisana*). Nessuna trattazione del *divortium* per adulterio nel lemma *divortium*, p. 471; Id., *Summae Tabienae quae Summa Summarum merito appellatur pars secunda*, Venetiis, apud Gasparum Bindonum, 1569, pp. 363-367 (lemma *Matrimonium IIII*). .

⁶⁸ Cfr. S. Giordano, *Fumi Bartolomeo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 50, Roma 1998, pp. 731-732; oltre a Turrini, *La coscienza e le leggi* (not. 10), pp. 65, 97-98, 100, 112, 153, 423-426 (ivi l'elenco delle 29 edizioni in latino e volgarizzate), v. G. Manfredi, *Uno scrittore piacentino da ricordare: Bartolomeo Fumi*, in «Bollettino Storico Piacentino», 50 (1955), pp. 16-21; A. Prosperi, *Di alcuni testi per il clero nell'Italia del primo Cinquecento*, in «Critica storica», 7 (1968), pp. 162-163; J. Theiner, *Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenständigen Disziplin*, Regensburg 1970, pp. 79-80.

⁶⁹ Bartolomeo Fumi, *Summa quae aurea Armilla inscribitur*, Placentiae 1549, ff. 14v-15r (lemma *adulterium*), e f. 86r (lemma *Divortium*) e ff.221r-222r (*Matrimonium*); v. anche Id., *Summa Armilla... di tutti i casi che sogliono occorre nella cura dell'anime già tradotta in lingua volgare dal Rever. P. Mestro Remigio dell'istesso Ordine, & dal R.M. Gio. Maria Tarsia... et hora in questa nuova impressione ricorretta, ordinata, & à più facile, & spedita lettione ridotta*, rubr. *Dell'adulterio*, Venetia, presso Domenico Nicolini, 1588, ff. 15r-16v

che peccano violando la fedeltà coniugale in uguale misura, la più colpevolizzata è la prima per il (possibile) scandalo e la (possibile) incertezza della prole generata dal rapporto (aggiungo io il solo *pericolo* di entrambe le conseguenze), mentre il domenicano, avvalendosi dell'*auctoritas* di S. Tommaso – lo abbiamo già visto –, assicura il 'primato' all'uomo quale peccatore «quantum ad dominium rationis»⁷⁰. Ma un maggiore contributo 'originale' viene dal lemma *Matrimonium*, dove il Fumi interpreta il passo del Vangelo di Matteo («Quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem et aliam duxerit meatur...») ricostruendo in breve le divergenze sorte tra i teologi in forza di un'affermazione controversa di S. Ambrogio, fino a rendere possibile al marito della moglie adultera di contrarre nuovo matrimonio, per contestarne la veridicità nel solco di S. Tommaso («sed miror quod Ambrosius pro se adducat, cum magister ibi dicat, quod haec verba non sunt Ambrosii sed a falsariis in libris Ambrosii creduntur posita»)⁷¹.

Ancora nella *Summa confessorum Corona*, scritta dal sacerdote secolare, dottore e maestro in teologia Mauro Antonio Berarducci, coadiutore del vescovo di Bisceglie, verso il tramonto del XVI secolo⁷², ove la prospet-

(*Dell'adulterio*); ff. 84r-85v (*Del divorzio*), spec. 85r; f.221rv (*Del matrimonio*). L'adulterio è più grave della fornicazione semplice – è la consueta graduazione già incontrata qui in altri autori – perché viola la fede coniugale, meno grave dell'incesto, del sacrilegio e del «vitium contra naturam».

⁷⁰ S. Tommaso, *Summa theologiae*, Suppl. q. 62, art. 4 (online al seguente indirizzo: <http://archive.org/stream/operaomniaiussui12thom#page/126/mode/2up>).

⁷¹ Bartolomeo Fumi, *Summa quae aurea Armilla* (nt. 65), lemma *Matrimonium*, nr. 72, ff. 221rv.

⁷² M.A. Berarducci, *Somma Corona de Confessori*, Venetia, appresso Gio. Battista. Viscio, 1588, spec. pp. 77-78: « la seconda specie si chiama adulterio, qual'altro non è, che violare l'altrui toro, cioè letto maritale, che perciò si domanda adulterio, quasi un'andar al toro d'altrui... e questo sarà di quattro sorti, cioè un maritato con una donna soluta; over un soluto con una donna maritata o pur quando amendue sono maritati; e questo è più grave delli due primi; perché ha due difformità, cioè macchia la fede alla moglie; e fa ingiustizia al prossimo, togliendoli la sua donna... Quarto si può ridurre alla specie d'adulterio il congiungersi con una Religiosa, perché quella sua professione, è molto più nella sua sacratione, e fatta spirituale sposa di Cristo, dedicandoli la sua virginità, benché più propriamente questa si dica specie di sacrilegio... il toro della quale, violandosi, tanto peggior adulterio chiamar si può; quanto il suo sposo sarà più eccellente, a cui si rompe la fede». Cfr. sul Berarducci Turrini, *La coscienza e le leggi* (not. 10), pp. 112, 117; già Mazzu-

tiva prevalente è quella moralistico-teologica, l'adulterio è inquadrato all'interno del genere lussuria, seconda specie in ordine di gravità crescente dopo la fornicazione semplice, e contraddistinto da quattro sottospecie, in conformità ad una tradizione ormai consolidata.

La violazione della fede coniugale, peccato maggiore se compiuto nei confronti di Cristo, sposo «più eccellente», acquista un rilievo primario, pure se, all'inizio della trattazione, l'atto venereo, considerato cosa naturale, «anzi necessario per conservazione della specie», è condannato se rivolto a fini diversi⁷³.

Il diritto è avvolto da un cono d'ombra: i riferimenti al diritto canonico e ai canonisti (l'angolo d'osservazione 'civilistico' è del tutto escluso) sono radi e compaiono laddove si discute dell'incesto tra Aristotele, Galeno, il Panormitano, l'autore della *Silvestrina*, al lemma *matrimonii*, nr. 8, Pietro di Palude⁷⁴ e «Federigo nel consiglio 190» (il riferimento è a Federico Petrucci)⁷⁵.

chelli, *Gli scrittori d'Italia*, II/2, Brescia, presso a Gianbatista Bossini, 1760, pp. 914-915. Come «Dottore e maestro di theologia» è qualificato, ad es., nel frontespizio della versione italiana della *Somma Corona de Confessori* di cui sopra.

⁷³ Berarducci, *Somma Corona de Confessori* (not. 72), spec. pp. 77-78: «quando allhora si fa contra l'ordine della ragione, quando di quell'atto non se ne serve a quel fine che è stato ordinato dalla natura; anzi da Dio autor della natura, e anco a quel modo debito e conveniente da Dio comandato. Il fine di questo atto venereo è la procreatione de figliuoli... per quel che si dice (con modo debito e conveniente) si esclude ogn'altra donna, che la sua; come fu instituito da Dio nel principio del mondo: nel quale il matrimonio incominciò ad essere officio di natura, e nel tempo della gratia, Sacramento; benché avesse pur intentione di far figliuoli, come fanno i Concubinari».

⁷⁴ Pierre de la Palu, teologo domenicano reputato, autore, tra l'altro, di un commento *In quartum sententiarum* di Pietro Lombardo, che tratta variamente anche dell'adulterio.

⁷⁵ Berarducci, *Somma Corona de Confessori* (not. 72), spec. p. 80, sull'incesto, trattato assai ampiamente (pp. 78-84). «Federigo nel consiglio 190» dovrebbe verosimilmente essere il senese Federico Petrucci, che tratta dell'incesto nel cons. 167 secondo la numerazione dell'ed. dei suoi *Consilia, sive Responsa, Quaestiones et Placita*, Venetiis, apud Franciscum Ziletum, 1570, f. 82v: «Parcendum est ergo mulieri, quae putavit fornicationem simplicem esse adulterium maxime cum haec nomina fornicatio, adulterium, incestum, stuprum, et similia fiant de subtilitate iuris...»: il caso riguardava una donna che aveva confessato un adulterio: si discuteva se fosse possibile la revoca della confessione dato che, al momento dell'atto sessuale, il marito per fama era probabilmente morto. In altri *consilia* della stessa raccolta il tema non è nemmeno sfiorato.

4. *Una piccola conclusione.*

Un intreccio evidente di ispirazioni pare una caratteristica delle *Summae confessorum* qui prese a spunto delle mie osservazioni: da un verso l'adulterio-peccato, che ricomprende l'atto sessuale tra coniugi segnato da una passionalità non consentita agli occhi della Chiesa, dall'altro l'adulterio con le sue conseguenze dannose, disciplinate dal diritto, in ispecie se una nascita adulterina ne è l'effetto. La famiglia è sullo sfondo ma presenza percepita: soprattutto le compete di decidere se perseguire la condotta colpevole o impiegare (si può immaginare) altri mezzi per ridurre il colpevole a un comportamento più conforme ai costumi, all'onore familiare e suo personale.

Mentre la controriforma avanza, la Chiesa fa il suo 'mestiere' rinforzando il potere disciplinare della famiglia e delle istituzioni pubbliche attraverso la forza della persuasione, che può esercitare per ascendente e autorevolezza, oltre che per lo strumento dell'obbedienza, che i fedeli percepiscono come dovere di coscienza. Istituzione pensata come mediatrice tra cielo e terra, attraverso i confessori (e i manuali che tendono ad uniformarne il magistero), dà consigli e regole di condotta per assicurare la *salus animarum* ma, dato lo stretto legame tra società religiosa e politica, trasmette anche moduli di comportamento validi per la società terrena.⁷⁶

Intanto, nel clima della riforma protestante, nel progresso di nuove metodologie interpretative, l'adulterio può essere un 'campo di battaglia' per esprimere sensibilità differenti... ed affermare la possibilità di divorzio.

Sullo sfondo, qua e là, compare il valore della continenza sessuale, predicato dalla Chiesa come strumento per una vita spirituale superiore ma reputato, anche all'interno del matrimonio, come bussola da seguire per escludere nei rapporti coniugali lo sfogo del proprio amore-passione non finalizzato alla procreazione⁷⁷.

⁷⁶ Cfr. Renoux-Zagamé, *Lois du ciel et lois des hommes* (not. 10), spec. pp. 867 ss.

⁷⁷ Cfr. G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito Commentario Ad legem Juliam de adulteriis*, Bologna, Monduzzi, 2002; già Id., *Un inedito di Alberico Gentili regius professor di diritto civile nell'Università di Oxford*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De Jure Belli. Atti del Convegno. Ottava Giornata Gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 219-244 (v. anche Id., *La nuova metodologia di Alberico Gentili nel I Libro del 'De nuptiis' (1601)*, in *L'uso della forza nel diritto internazionale. Atti del*

Se nelle *Summae* del XIV secolo le norme di rinvio sono ricavate dal diritto canonico e dalla dottrina ispirata dai testi delle Decretali, nelle *Summae* dei secoli seguenti è il diritto civile (e i suoi interpreti) che fa la sua comparsa più appariscente accanto al diritto canonico, seppure talora senza citazioni dottrinali precise ma ‘unificato’, per così dire, nella generica indicazione dei *legistae*. La separazione tra foro interno e foro esterno, tra giurisdizione ecclesiastica e civile è sullo sfondo ma gli elementi via via enucleati, di diversa origine e ambiente, sembrano quasi fondersi, in un’armonizzazione, in un gioco che li separa per unirli, che accantona il passato (la legislazione romana o le fonti bibliche che vanno interpretate) per guardare al presente.

Il ripetersi di un nucleo di affermazioni e di rinvii ad *auctoritates* nelle *Summae* via via analizzate può trovare una sua giustificazione ‘strumentale’, che è diversa da quella, quasi scontata e attestata in molteplici campi del sapere attraverso i secoli, del ricorso agevole alle opere dello stesso genere scritte dai predecessori: serve infatti a garantire e rendere, per così dire uniforme, l’ ‘ortodossia’ delle dottrine fatte assorbire dal confessore al penitente.

Dunque diritto del cielo e leggi degli uomini nel campo dell’adulterio: implica, nel genere letterario qui privilegiato, quasi un’ascesa progressiva, pervasiva e invasiva, dell’elemento giuridico che, a mio giudizio, è fonte continua d’ispirazione nel discorso man mano intessuto⁷⁸. L’adulterio è un peccato mortale ma non dei più gravi tra i peccati di lussuria.

Convegno. Undicesima Giornata Gentiliana, Milano 2006, pp. 399-431; Id., *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus iuris canonici*, in *Alberico Gentili e la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno. Dodicesima Giornata Gentiliana*, Milano 2008, pp. 185-211; D. Quagliani, *L’edizione del Commento alla «L. Iulia de adulteriis» di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili. L’ordine internazionale in un mondo a più civiltà. Atti del Convegno. Decima Giornata Gentiliana*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 251-263. Vedi anche gli studi raccolti da G. Ciappelli, S. Luzzi, M. Rospocher (edd.), *Famiglia e religione in Europa nell’età moderna. Studi in onore di Silvana Seidel Menchi*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011.

⁷⁸ Cfr. Turrini, *La coscienza e le leggi* (not. 10), p. 285. La separazione tra morale e leggi positive è considerata dannosa, con conseguenze «devastanti», da W. Daniel, *The purely penal law theory in the Spanish theologians from Vitoria to Suarez*, Roma 1968, pp. 50, 76; ma v. già T.E. Davitt, *The nature of Law*, London 1951, p. 104. In senso diverso v. ad es. E.T. Dunn, *In defense of the penal law*, in «Theological Studies», 18 (1957), pp. 41-59.

Ciò che preoccupa è soprattutto impedire lo scandalo: se il pericolo che scoppi appare concreto, è meglio tenere segreto il peccato e le sue conseguenze, che sono, nel modo più appariscente, la nascita di figli dalla relazione adulterina. Preme poi porre all'attenzione della penitente e degli stessi 'frutti del peccato' il danno economico eventuale prodotto al marito tradito, ai figli legittimi e ai successori legittimi dei coniugi: è versante privilegiato 'offerto' al diritto per insinuarsi negli interstizi del pensiero dei sommisti.

Nonostante l'adulterio, la riconciliazione della coppia resta un obiettivo degno di essere sempre perseguito. I sommisti dimostrano verso di essa tutto il loro favore, tanto dopo l'adulterio del marito quanto dopo il muliebre: la conservazione del vincolo coniugale, valore supremo da difendere con determinazione, merita il superamento dei momenti di crisi e... di rilassamento dei costumi.